

## PROCESSO ETERNIT: A CHE PUNTO SIAMO?

*Le tappe della vicenda giudiziaria  
sullo sfondo della ricerca di un nuovo paradigma di responsabilità penale  
per i danni da esposizione a sostanze tossiche*

di Stefano Zirulia

**Abstract.** *Nel vasto e frastagliato panorama dei procedimenti penali per le vittime dell'amianto, la vicenda Eternit presenta caratteri di indubbia originalità, i quali, complessivamente considerati, lasciano supporre che sia stata imboccata la strada della ricerca di un nuovo paradigma di responsabilità per il settore dei danni da esposizione a sostanze tossiche. A rendere unico questo processo sono anzitutto le sue dimensioni: i fatti contestati ai due imputati si collocano in un arco temporale di oltre cinquant'anni, abbracciando migliaia di vittime ed un disastro ambientale tuttora perdurante. Del tutto peculiari, in secondo luogo, sono i capi di imputazione, ritagliati su figure di reato dolose contro l'incolumità pubblica, anziché – come normalmente accade in questo settore – sui reati colposi contro la persona. Il terzo elemento di originalità svolge la funzione di collante tra i primi due: si tratta della scelta, consapevole ed espressa, di affidare alle sole indagini epidemiologiche la prova degli eventi lesivi, nonché del nesso causale che li collega all'attività industriale della Eternit. Il presente contributo passa in rassegna le tappe fondamentali che hanno segnato l'evoluzione del processo, mettendo di volta in volta in luce come le pronunce di merito – al di là della loro convergenza nell'affermazione della responsabilità degli imputati – abbiano affrontato l'originale impostazione accusatoria con approcci tra loro assai diversi. Numerosi e densi di ripercussioni pratiche, infine, sono i nodi interpretativi ancora da sciogliere, sui quali ci si sofferma sinteticamente in chiusura del lavoro.*

SOMMARIO: 1. Il processo Eternit e la ricerca di un nuovo paradigma di responsabilità penale. L'esigenza di fare il punto della situazione. – 2. Primo grado e appello: i dispositivi delle sentenze. – 3. La struttura dell'imputazione: dall'originario disegno del P.M. alle statuizioni della Corte d'Appello. – 3.1. Le tesi del P.M.: le malattie-infortunio contratte dai lavoratori ed il disastro sia interno che esterno. – 3.2. La tesi del Tribunale: separazione tra i capi di imputazione e disastro soltanto esterno. – 3.3. La tesi della Corte d'Appello: un unico evento di disastro, sia interno che esterno. – 4. Il delitto di cui al *capo A*) dell'imputazione: omissione di cautele contro gli infortuni, aggravato dalla verifica di malattie-infortunio (art. 437 co. 2 c.p.) – 5. Il delitto di cui al *capo B*) dell'imputazione: disastro innominato doloso, aggravato dalla verifica del disastro (art. 434 co. 2 c.p.) – 5.1. Le condotte, l'evento, il nesso causale. – 5.2. Più nel dettaglio: le tesi dei giudici d'appello in merito al concetto disastro, alla prova epidemiologica, e alla «causalità collettiva». – 5.3. Il dolo di disastro. – 6. Le statuizioni civili a favore delle vittime persone fisiche. – 7. Conclusioni: i nodi ancora da sciogliere.

## 1. Il processo Eternit e la ricerca di un nuovo paradigma di responsabilità penale. L'esigenza di fare il punto della situazione

Il maxi-processo a carico delle **due figure apicali della multinazionale Eternit tra gli anni '60 e gli anni '80 del secolo scorso** – lo svizzero Stephan Schmidheiny ed il belga Louis De Cartier de Marchienne, quest'ultimo deceduto nelle more del giudizio d'appello – rappresenta, probabilmente, la più clamorosa vicenda giudiziaria sino ad oggi sorta attorno alla questione dei **danni alle persone ed all'ambiente provocati dall'utilizzo industriale dell'amianto**: *«l'oggetto del giudizio è rappresentato – così recita la sentenza d'appello nell'incipit della parte dedicata alle statuizioni penali – dalle modalità con cui, per un lungo periodo di tempo, è stata condotta, in diversi luoghi sparsi nel territorio italiano, l'attività di lavorazione dell'amianto sotto l'egida di un gruppo di società che [...] erano riunite sotto la denominazione Eternit Italia s.p.a.; precisamente l'attività industriale oggetto di valutazione era allocata in quattro stabilimenti, distribuiti in tre diverse regioni: Piemonte [comuni di Casale Monferrato e Cavagnolo, n.d.a.], Emilia Romagna [Rubiera], Campagna [Napoli-Bagnoli]»<sup>1</sup>.*

Come è noto, i processi penali per le vittime dell'amianto si celebrano in Italia da oltre vent'anni, e sono progressivamente diventati – in ragione delle peculiarità delle patologie asbesto-correlate: lunghissima latenza, multifattorialità, controversa esistenza di un effetto acceleratore connesso al protrarsi dell'esposizione all'amianto – paradigmatici delle più spinose questioni che caratterizzano l'accertamento della responsabilità nei reati colposi d'evento. Sinora, tuttavia, non avevano mai raggiunto i **profili dimensionali** che contrassegnano la vicenda Eternit, né sotto il profilo dell'arco temporale preso in considerazione, né dal punto di vista del numero delle persone offese: i fatti contestati ai due imputati De Cartier e Schmidheiny coprono un periodo che prende il via negli anni '60 del secolo scorso e si prolunga sino ai giorni nostri, attesa la natura perdurante del disastro ambientale che si assume provocato dagli stabilimenti Eternit; un disastro che si ritiene abbia provocato migliaia di vittime.

Le peculiarità del processo in esame, peraltro, non investono soltanto il suo oggetto, ossia l'insieme delle condotte e degli eventi di cui si assume la rilevanza penale; ma riguardano, al contempo, i suoi profili squisitamente giuridici, giacché i pubblici ministeri torinesi hanno contestato agli imputati **soltanto i delitti contro l'incolumità pubblica di cui agli artt. 437 e 434 c.p.**, nella forma aggravata dagli eventi descritti ai rispettivi capoversi, ossia gli **infortuni** (*sub specie* di malattie-infortunio) ed il cd. **disastro innominato**. La pubblica accusa ha dunque preso vistosamente le distanze dalla consolidata prassi che è solita incardinare i procedimenti per esposizione ad amianto – o ad altre sostanze tossiche di origine industriale – sui reati di omicidio e lesioni personali (tutt'al più affiancandovi, in concorso, figure di reato contro l'incolumità pubblica nei casi in cui, accanto a singoli eventi lesivi, si ravvisi altresì il pericolo per la salute e la vita di un numero indeterminato di persone). Sembrerebbe dunque che il P.M., anziché attribuire rilievo penale ad una miriade di singoli eventi

---

<sup>1</sup> V. p. 411 della motivazione.

lesivi, inquadrandoli all'interno di corrispondenti figure di reato contro la persona, abbia cercato di cogliere – specie alla luce delle **indagini epidemiologiche**, svolte proprio sulle popolazioni dei soggetti esposti all'amianto della Eternit – **il carattere unitario dell'offesa alla vita ed alla salute di numero indeterminato di persone**.

La struttura dell'imputazione nel processo Eternit rappresenta, in quest'ottica, il primo tentativo di inquadrare all'interno di un **nuovo paradigma di responsabilità** condotte ed eventi che ormai da tempo mettono in tensione le categorie classiche del diritto penale (un tentativo di cui sembra già profilarsi una replica nella nota vicenda giudiziaria riguardante l'ILVA di Taranto, i cui capi di imputazione sono largamente ricalcati su quelli del processo Eternit)<sup>2</sup>.

Alla novità dell'impostazione corrispondono tuttavia – come del resto era lecito attendersi – alcune **incertezze interpretative di fondo**, specialmente con riguardo alla **struttura dei capi di imputazione** ed ai **rapporti tra le figure di reato** contestate agli imputati; incertezze plasticamente rappresentate dalle oscillazioni che si sono registrate nel corso del processo: l'originaria impostazione accusatoria, infatti, è stata soltanto in parte recepita dalla sentenza di primo grado; la quale, a sua volta, è stata parzialmente riformata in appello.

Giunti a questo punto, ed in attesa della pronuncia della Cassazione, sembra allora un esercizio non superfluo quello di cercare di **ricapitolare i passaggi fondamentali del procedimento sinora svoltosi**, mettendo in luce gli snodi più importanti delle due sentenze, e soprattutto descrivendo in che modo si è evoluta – *rectius*, si sta evolvendo, giacché non pochi sono gli interrogativi ancora aperti – la ricerca di un nuovo paradigma di responsabilità penale per i danni su vasta scala arrecati dalle emissioni tossiche di origine industriale.

Nel prosieguo si procederà, dunque, secondo il seguente ordine. Verranno anzitutto brevemente riassunti i **dispositivi** delle due sentenze di merito, nell'ottica di improntare l'intera disamina alla dimensione concreta dei problemi via via affrontati (par. 2); si procederà, quindi, soffermando l'attenzione sulla **struttura delle imputazioni**, al fine di mettere in luce quali sono state le (divergenti) scelte ermeneutiche di fondo compiute dal P.M. e dei giudici di primo e secondo grado (par. 3); tale operazione risulterà propedeutica alla piena comprensione delle **statuizioni di merito** in ordine alla responsabilità degli imputati, sulle quali ci si soffermerà dapprima con riferimento al reato di cui all'**art. 437 c.p.** (par. 4), quindi con riferimento al reato di cui all'**art. 434 c.p.** (par. 5). Saranno poi trattati autonomamente i profili del **risarcimento del danno** nei confronti delle singole vittime (par. 6). In chiusura (par. 7)

---

<sup>2</sup> Sul tema della ricerca di nuovi paradigmi per l'inquadramento delle responsabilità nel settore in esame, anche con particolare riferimento all'approccio adottato nel processo Eternit, v., in senso critico, A. GARGANI, *La "flessibilizzazione" giurisprudenziale delle categorie classiche del reato di fronte alle esigenze di controllo penale delle nuove fenomenologie di rischio*, in *Legisl. Penale*, 2011, 397. Il caso dell'Ilva di Taranto è oggetto di costante monitoraggio in *questa Rivista*, che sul tema ha sinora pubblicato i principali provvedimenti giudiziari intervenuti, nonché contributi di autorevoli studiosi ([una selezione dei quali si trova in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., n. 1 del 2013](#)). Un'ulteriore rassegna di contributi sul caso Ilva, anche di carattere interdisciplinare, è comparsa in *Ius17*, n. 3 del 2012.

si cercherà di evidenziare quali sono, ad avviso di chi scrive, gli **interrogativi aperti** che non hanno ancora ricevuto risposte soddisfacenti.

## 2. Primo grado e appello: i dispositivi delle sentenze

Il primo grado del giudizio, incardinato dinanzi al **Tribunale di Torino**, si è concluso il 13 febbraio 2012 con la **condanna di entrambi gli imputati per ambedue i reati loro contestati** ([clicca qui per scaricare la sentenza di primo grado ed accedere alla scheda illustrativa di Luca Maserà](#))<sup>3</sup>. Secondo i giudici di prime cure, sotto la gestione di De Cartier (dal 1966 al 1971) e poi di Schmidheiny (dal 1974 al 1986), le lavorazioni a contatto con l'amianto hanno fatto ammalare migliaia di dipendenti della Eternit, per lo più con esito letale (nella maggior parte dei casi si è trattato di decessi dovuti ad asbestosi, tumori polmonari e mesoteliomi); inoltre, l'incontrollata dispersione delle polveri di amianto all'esterno degli stabilimenti ha dato origine ad un disastro ambientale in parte ancora perdurante, fonte di pericolo per la pubblica incolumità. La gravità di questi fatti, acuita dalla ritenuta sussistenza del dolo diretto, si è tradotta nell'estrema severità della pena irrogata, pari a **sedici anni di reclusione** a carico di ciascuno dei due imputati.

Il 3 giugno 2013 è stata pronunciata la **sentenza d'appello**. Tre mesi dopo, il 2 settembre 2013, sono state depositate 800 pagine di motivazioni.

Con riferimento alla posizione dell'imputato **De Cartier**, la sentenza ha dichiarato, in relazione ad entrambi i capi di imputazione, la sua assoluzione *ex art. 129 co. 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto* nel periodo in cui (dal 1952 al 1966)<sup>4</sup>, pur essendo la Eternit controllata dalla famiglia belga, egli non ricoprì una carica gestionale effettiva; mentre, per quanto riguarda il restante periodo di gestione belga (dal 1966 al 1971), è stata dichiarata l'estinzione di entrambi i reati per sopravvenuta morte dell'imputato. Alla pronuncia estintiva è seguita la revoca delle statuizioni civili pronunciate nei confronti suoi e del responsabile civile (ossia la società di cui era titolare e che all'epoca deteneva il pacchetto maggioritario di Eternit).

---

<sup>3</sup> La sentenza è stata commentata da A. BELL, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, in *Il libro dell'anno del diritto Treccani*, ed. Enciclopedia italiana Treccani, 2013, 49; nonché da S. ZIRULIA, *Caso Eternit: luci ed ombre nella sentenza di condanna in primo grado*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, fasc. 1, 470. Per alcune brevi annotazioni v. anche C. PIERGALLINI, *Omissione dolosa di cautele destinate a prevenire patologie da amianto e disastro doloso*, in *Danno e Resp.*, 2012, 908.

<sup>4</sup> Rispetto alla sentenza di primo grado, quella d'appello ha preso in esame un arco temporale più ampio, corrispondente a quello considerato dagli originari capi di imputazione. Questi ultimi inizialmente avevano attribuito all'imputato belga i fatti commessi sin dall'aprile 1952: tuttavia, con ordinanza del 20 dicembre 2010, il Tribunale aveva accolto la richiesta, formulata dallo stesso P.M., di ritagliare le imputazioni sui soli fatti verificatisi dal 1966 in poi (v. il testo delle motivazioni di primo grado, pp. 464 e ss.). Revocando le statuizioni contenute nell'ordinanza del 20 dicembre 2010, la Corte d'Appello ha ottenuto l'effetto di ripristinare l'originaria imputazione. Sulle ragioni alla base di tale revoca, v. la motivazione d'appello alle pp. 368 ss.

Con riferimento alla posizione dell'imputato vivente **Stephan Schmidheiny**, le statuizioni della sentenza d'appello possono essere riassunte come segue.

Sotto il profilo della **posizione di garanzia**, i giudici del gravame hanno confermato che, a partire dal 1971 e fino al 1986 (anno del fallimento di Eternit), la gestione della *holding* passò nelle mani del gruppo svizzero. Hanno tuttavia ritenuto – in parziale riforma della sentenza di primo grado – che soltanto **dal giugno 1976 al 1986** l'imputato Schmidheiny fosse divenuto il responsabile delle «*principali scelte operative, specie in materia di tutela dell'ambiente e di salvaguardia della salute dei dipendenti e dei cittadini*»<sup>5</sup>: coerentemente, lo hanno **assolto per non aver commesso il fatto**, in relazione ad entrambi i capi di imputazione, per il precedente periodo.

Con riferimento al periodo in cui l'imputato ricoprì la posizione di garanzia, la sentenza lo ha **prosciolto** dal delitto di **omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro**, per **prescrizione** del reato; mentre lo ha **condannato a diciotto anni di reclusione** in relazione al delitto di **disastro innominato doloso**, nonché al risarcimento del danno in favore delle numerose parti civili (persone fisiche, giuridiche ed enti territoriali).

Come preannunciato, si procederà ora alla disamina delle scelte ermeneutiche di fondo compiute dall'accusa e delle sentenze di merito relativamente alla struttura delle imputazioni, mentre all'esame dettagliato delle statuizioni relative ai ciascuno dei due reati saranno dedicati i successivi par. 4 e 5.

### **3. La struttura dell'imputazione: dall'originario disegno del P.M. alle statuizioni della Corte d'Appello**

La struttura dell'imputazione costituisce un aspetto senza dubbio centrale nell'ambito di un procedimento che – come già ricordato – si contraddistingue per il suo spiccato carattere di discontinuità rispetto alla prassi sinora consolidata. La ricerca di un **nuovo paradigma di responsabilità** si accompagna tuttavia – come parimenti già accennato – ad alcune incertezze di fondo in merito alla interpretazione delle fattispecie delittuose contestate agli imputati, ai rapporti che tra esse intercorrono, nonché alla stessa individuazione dei fatti ai quali si è inteso attribuire rilevanza penale. Si tratta di incertezze che emergono esaminando le tesi che hanno orientato dapprima l'impostazione accusatoria, e poi le statuizioni delle sentenze di primo e secondo grado: a questa disamina sono dedicati i paragrafi che seguono.

---

<sup>5</sup> V. p. 448 della sentenza d'appello.

### 3.1. Le tesi del P.M.: le malattie-infortunio contratte dai lavoratori ed il disastro sia interno che esterno

L'originario, ed originale, disegno accusatorio – ricavabile dalla lettura dei capi di imputazione e dalle trascrizioni della requisitoria dei pubblici ministeri – presentava i seguenti caratteri di fondo.

Al **capo A)** dell'imputazione, relativo all'**art. 437 c.p.**, il P.M. intendeva ricondurre soltanto i **fatti verificatisi all'interno degli stabilimenti Eternit**, e più nello specifico: sul piano delle condotte (art. 437, co. 1 c.p.) l'omessa predisposizione di misure idonee a schermare i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto negli ambienti di lavoro; sul piano degli eventi (art. 437, co. 2 c.p.), le malattie-infortunio contratte dai lavoratori. In calce al capo di imputazione compariva una lista di **2580 persone offese**, rappresentate dai lavoratori colpiti da patologie asbesto-correlate (principalmente asbestosi, tumori polmonari e mesoteliomi), nella più parte dei casi con esito letale.

Il contenuto del capo di imputazione relativo all'**art. 434 c.p.** veniva così illustrato dallo stesso P.M. nel corso della requisitoria: «**al capo B)** viene contestata, si badi, questo è un punto su cui io credo noi dobbiamo molto insistere, quella che la Cassazione, nel caso di Porto Marghera, indica ed in qualche modo auspica come **un'ipotesi unica di disastro ambientale congiuntamente interno ed esterno**»<sup>6</sup>. La tesi del P.M. era che l'incontrollata dispersione dell'amianto per un lungo arco temporale avesse originato una situazione di inquinamento pericoloso per la salute e la vita di un numero indeterminato di persone, tanto all'interno degli stabilimenti produttivi, quanto nei dintorni degli stessi. Coerentemente con questa impostazione, i fatti ricondotti al **capo B)** risultavano **in parte sovrapponibili** a quelli ricondotti nel **capo A)**: quanto alle condotte, venivano in rilievo sia i fenomeni che avevano portato alla contaminazione degli ambienti di lavoro, sia quelli che avevano determinato l'inquinamento delle aree limitrofe agli stabilimenti; quanto agli eventi lesivi, nella lista in calce al capo di imputazione comparivano sia le p.o. già elencate nel **capo A)**, ossia i 2580 lavoratori; sia le vittime tra i residenti nei quattro comuni dove si trovavano gli stabilimenti Eternit, ossia 267 persone, colpite dalle medesime e spesso letali malattie. In totale, dunque, le **persone offese** del delitto di cui all'art. 434 c.p. ammontavano a **2847**.

Giunti a questo punto è necessario evidenziare – giacché tale rilievo tornerà utile nell'esame delle statuizioni delle sentenze di merito – una certa **ambiguità di fondo** nell'impostazione accusatoria relativa agli **eventi lesivi**.

Da un lato, infatti, i **capi di imputazione** sembravano testualmente congegnati in maniera da abbracciare anche le malattie e le morti di lavoratori e persone residenti. A tal proposito si leggeva nel **capo A)**: «**con l'aggravante che dal fatto derivano più casi di malattia-infortunio in danno di lavoratori...deceduti e ammalatisi per patologie riconducibili ad amianto**»; affermazioni cui seguiva la lista dei già ricordati 2580 nominativi. Del tutto analogo il tenore del **capo B)**: «**con l'aggravante che il disastro è avvenuto, in quanto l'amianto è stato immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita su**

---

<sup>6</sup> [Trascrizione della requisitoria, udienza del 28 giugno 2011](#), p. 8.

*vasta scala e per più decenni mettendo in pericolo e danneggiando la vita e l'integrità fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini, e, in specie, delle seguenti persone»,* ossia i 2847 nominativi di cui alla seconda lista.

Ciò malgrado, la **requisitoria** escludeva *expressis verbis* che i danni alle persone rientrassero nell'area della rilevanza penale dei fatti addebitati agli imputati. Con riferimento al *capo A)* dell'imputazione, i p.m. facevano proprio l'orientamento della Cassazione – definendolo, inequivocabilmente, «*un insegnamento che ci dà veramente il via a comprendere la nostra vicenda*» – secondo cui «*il danno alle persone non è compreso nella ipotesi tipica complessa di cui al co. 2 dell'art. 437 cod. pen. in quando costituisce effetto soltanto eventuale, e non essenziale del disastro o dell'infortunio causati dall'omissione delle cautele*»<sup>7</sup>. Con riferimento al *capo B)*, veniva invece evocato il noto insegnamento della sentenza n. 327/2008 della Corte Costituzionale: «*sul piano della proiezione offensiva l'evento [cioè il disastro] deve provocare, in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione, cioè la pubblica incolumità, un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica, ma nel nostro caso è una precisazione inutile, della morte o della lesione di una o più soggetti*»<sup>8</sup>. In effetti, era proprio su queste basi concettuali che l'accusa intendeva fare leva per alleggerire il proprio onere probatorio in punto di causalità: la requisitoria precisava infatti che, ai fini della sussistenza del disastro, interno od esterno agli stabilimenti, «*non è richiesta l'analisi a posteriori di specifici decorsi causali, che invece è propria degli illeciti che coinvolgono una o più persone determinate, come può essere l'omicidio o la lesione*»<sup>9</sup>.

In altri passaggi, peraltro, la stessa requisitoria appariva molto meno univoca in merito al significato da attribuire agli eventi lesivi. Si possono a tal proposito citare – oltre al già riportato inciso in cui il P.M., illustrando la sentenza costituzionale n. 327/2008, sottolineava la natura di reato di pericolo dell'art. 434 c.p., ma al contempo osservava come si trattasse di una «*precisazione inutile*» nel caso di specie – le seguenti affermazioni: «*pensando al nostro caso, diciamo che noi qui sosterremo altro che prova di un mero pericolo, abbiamo la prova addirittura di un danno immane*»<sup>10</sup>; ancora «*la prova di immediati ed evidentemente tragici effetti sull'uomo non può essere assunta a parametro del disastro. Invece noi faremo vedere effetti immediati ed evidentemente tragici*»<sup>11</sup>.

---

<sup>7</sup> [Trascrizione della requisitoria, udienza del 20 giugno 2011](#), p. 24.

<sup>8</sup> Trascrizione della requisitoria, 28 giugno, cit., p. 7.

<sup>9</sup> *Ibidem*.

<sup>10</sup> *Id.*, pp. 12, 13.

<sup>11</sup> *Id.*, pp. 14, 15.

### 3.2. La tesi del Tribunale: separazione tra i capi di imputazione e disastro soltanto esterno

L'impostazione accusatoria veniva solo in parte recepita dai giudici del Tribunale di Torino. In particolare, mentre all'art. 437 c.p. veniva effettivamente ricondotto quanto accaduto all'interno degli stabilimenti Eternit, ossia l'omessa adozione delle misure cautelari e le malattie-infortunio contratte dai lavoratori; all'art. 434 c.p. veniva ricondotto, prendendo sul punto le distanze dalle richieste dei p.m., un **disastro soltanto esterno**. In altre parole, la sentenza di primo grado fissava una netta linea di demarcazione tra i due capi di imputazione, identificandola idealmente con i **cancelli delle fabbriche**.

In proposito, il Tribunale criticava l'impostazione accusatoria laddove, «*nel contestare la condotta che avrebbe provocato il disastro doloso a norma dell'art. 434 c.p., ha elencato pure attività che sono invece riconducibili alla condotta descritta nell'art. 437 c.p.*»<sup>12</sup>. Come si ricorderà, infatti, l'intento di configurare un disastro sia esterno che interno aveva indotto l'accusa a ricondurre nel *capo B*) anche quelle condotte che avevano determinato l'incontrollata dispersione delle fibre di amianto negli ambienti di lavoro. Tale impostazione non era condivisa dal Tribunale, ad avviso del quale «*i comportamenti che costituiscono la condotta a forma vincolata richiesta per l'integrazione del reato previsto dall'art. 437 c.p. non possono essere contestati ai fini della descrizione della condotta a forma libera necessaria per la commissione del delitto previsto dall'art. 434 c.p.*»<sup>13</sup>. Sicché – concludeva sul punto la sentenza – «*ai fini del giudizio sul secondo reato, contestato nel capo b) della rubrica, si dovrà tenere conto soltanto dei rimanenti comportamenti a tal riguardo espressamente elencati*», ossia quelli che si erano riversati all'esterno degli stabilimenti<sup>14</sup>.

Giova precisare che **la sentenza non escludeva affatto la configurabilità astratta del disastro interno**, bensì contestava la sua riconduzione alla fattispecie residuale del disastro innominato *ex art. 434 c.p.* Osservava infatti l'estensore che le condotte a forma vincolata di cui all'art. 437 c.p., nonché gli eventi da esse prodotti, «*avrebbero potuto formare oggetto di un addebito del disastro previsto dal secondo comma dell'art. 437 c.p.*»; l'unico ostacolo a questa soluzione – proseguiva la motivazione – stava nella considerazione che quel tipo di disastro «*non risulta contestato, in quanto – come si è visto – l'accusa a tal riguardo si è limitata alla sola contestazione delle malattie infortunio*»<sup>15</sup>.

In conclusione, con riferimento a quanto accaduto all'**interno** delle fabbriche, le **malattie-infortunio** rappresentavano gli unici eventi lesivi che il collegio di prime cure reputava di poter addebitare agli imputati. A tale proposito, venivano individuati **tanti autonomi reati ex art. 437 co. 2 c.p. quante erano le persone offese** elencate per nome e cognome nella lista posta in calce al *capo A*) dell'imputazione (più quelle ulteriori costitutesi parti civili successivamente), ed il relativo *tempus commissi delicti* veniva

<sup>12</sup> V. p. 510 della motivazione della sentenza di primo grado.

<sup>13</sup> *Ibidem*.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

fissato al momento della diagnosi o della manifestazione della patologia<sup>16</sup>. Viceversa, con riferimento a quanto accaduto all'**esterno** delle fabbriche, venivano individuati **quattro diversi disastri**, rappresentati dall'inquinamento ambientale nelle zone limitrofe agli stabilimenti, e dal conseguente pericolo per un numero indeterminato di persone, tra cui quelle indicate nella lista in calce al capo *B*) dell'imputazione (più quelle ulteriori costituite parti civili successivamente), al netto dei lavoratori.

L'ambiguità di fondo che connotava il disegno dell'accusa – oscillante tra l'estraneità del danno alle persone dalle imputazioni, e l'assegnazione di rilevanza penale ai singoli eventi lesivi occorsi alle 2847 vittime –, sembrava dunque essere risolta dalla sentenza del Tribunale a favore della prima soluzione (**estraneità del danno alle persone**) con riguardo al *capo B*) dell'imputazione, ed a favore della seconda soluzione (**rilevanza del danno alle persone**) con riguardo al *capo A*). Ciononostante, i giudici di prime cure **trascuravano totalmente di soffermarsi sulla prova dei singoli nessi causali tra le malattie-infortunio contratte dai lavoratori e l'esposizione all'amianto**, non ammettendo al dibattimento le fonti di prova riferite alle singole posizioni delle p.o., e limitandosi nella motivazione ad invocare le risultanze delle indagini epidemiologiche<sup>17</sup>: un approccio che verrà censurato come contraddittorio dalla pronuncia d'Appello, alla quale occorre ora rivolgere lo sguardo.

### 3.3. La tesi della Corte d'Appello: un unico evento di disastro, sia interno che esterno

La sentenza di secondo grado ritorna, almeno in parte, al disegno accusatorio originario, riconducendo all'art. 434 co. 2 c.p. un «*evento composito [...] costituito da un disastro interno agli stabilimenti e da un disastro esterno ad essi*»<sup>18</sup>.

Sui caratteri di questo disastro si tornerà nel dettaglio *infra*, mentre qui preme segnalare la posizione adottata dai giudici del gravame rispetto alle precedenti determinazioni dell'accusa e del Tribunale in merito alla struttura dell'imputazione. La *sedes materiae* in cui il collegio d'appello svolge questo esame è la parte della sentenza dedicata alle questioni di nullità sollevate dai difensori degli imputati: questi ultimi ritenevano infatti che i dubbi interpretativi sorti attorno alla struttura delle imputazioni si fossero tradotti in molteplici violazioni del diritto di difesa dei loro assistiti<sup>19</sup>. La Corte d'Appello, pur respingendo come infondate tutte le questioni di nullità, riconosce l'esistenza di alcuni nodi ermeneutici di fondo, e coglie l'occasione per cercare di scioglierli.

Secondo i difensori degli imputati, la prima violazione del diritto di difesa era connessa alla **insufficiente ed incompleta descrizione dei fatti all'interno dei capi di imputazione**, con conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 co. 2 c.p.p. Sul punto i giudici del gravame affermano che l'impostazione

<sup>16</sup> Su profili ermeneutici sottesi a tali statuizioni, v. *infra*, par. 4.

<sup>17</sup> Cfr. le pp. da 403 a 455 della sentenza di primo grado.

<sup>18</sup> V. p. 475 della sentenza d'appello.

<sup>19</sup> V. pp. 374 ss. della sentenza d'appello.

accusatoria, «*pur non apparendo di immediata e agevole comprensione*», era tuttavia «*tale da consentire agli imputati di comprendere il contenuto degli addebiti e, conseguentemente, di esercitare, con riferimento ad essi, il diritto di difesa*»<sup>20</sup>. In particolare, la Corte d'appello si mostra consapevole della «*dibattuta questione che ha ad oggetto l'inserimento del disastro interno sotto il capo a) oppure sotto il capo b), a seconda delle interpretazioni: quella letterale lo vede, infatti, contestato sotto il capo b), quella anti-letterale lo colloca invece (quantomeno anche) sotto il capo a)*». Tanto premesso, la sentenza opta per l'interpretazione letterale: «*dall'attento esame dei fatti contestati si ricava che, sotto il capo a), gli imputati sono stati chiamati a rispondere di avere dolosamente omesso l'adozione di cautele antinfortunistiche, da cui scaturivano più infortuni sul lavoro (ossia più malattie-infortuni); si ricava poi che, sotto il capo b), è stato contestato il reato di disastro innominato, cioè un attentato all'incolumità sia dei lavoratori addetti agli stabilimenti (cosiddetto disastro interno, fenomeno di proporzioni gigantesche, rese evidenti dalla pluralità di casi di malattie-infortuni di lavoratori, indicati nel capo d'imputazione a titolo esemplificativo, già verificatisi sino al momento della contestazione e, secondo il tenore della stessa, destinati a verificarsi ancora per molto tempo in conseguenza della condotta delittuosa realizzata sino al 1986), sia riferibile alla popolazione residente nei siti in cui i quattro stabilimenti operavano ed ai soggetti conviventi coi lavoratori, o comunque addetti alla pulizia dei loro indumenti di lavoro (disastro esterno)*»<sup>21</sup>.

Le obiezioni formulate dal Tribunale rispetto alla configurabilità di un disastro interno – le quali, come si ricorderà, erano di due ordini: sul piano astratto, non riconducibilità del disastro sul lavoro all'ipotesi residuale di cui all'art. 434 co. 2, in ragione del carattere speciale e dunque prevalente dell'art. 437 c.p.; con riferimento al caso di specie, non riconducibilità nemmeno all'art. 437 c.p., in ragione della mancata contestazione agli imputati dell'evento “disastro” di cui al capoverso della norma incriminatrice – vengono superate attraverso il seguente argomento: «*le condotte costitutive del disastro interno di cui al capo b) comprendono la condotta costitutiva della fattispecie di reato ex art. 437 c.p. contestata sub a), ma in essa non si esauriscono, essendo innegabile che in detta fattispecie (che contempla l'omessa collocazione o la rimozione di apparecchi e segnali destinati a prevenire malattie-infortuni) non rientrano la limitazione dei tempi di esposizione all'amianto, le procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale dell'amianto, la sottoposizione dei lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato e l'informazione dei lavoratori circa i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi, condotte specificamente contestate sub b) con riferimento all'evento disastro interno agli stabilimenti produttivi*»<sup>22</sup>.

Le ulteriori censure di nullità avanzate dai difensori si basavano essenzialmente sul contenuto di due ordinanze dibattimentali in materia di prove (si tratta dell'[ordinanza del 12 aprile 2010 in tema di ammissione di prove, già pubblicata in questa Rivista](#), e dell'ordinanza del 4 aprile 2011, in tema di integrazione probatoria), le

---

<sup>20</sup> V. p. 384 della sentenza d'appello.

<sup>21</sup> V. pp. 382, 383 della sentenza d'appello.

<sup>22</sup> V. p. 383 della sentenza d'appello.

quali avevano qualificato il comma 2 dell'art. 437 c.p. alla stregua di circostanza aggravante, e ne avevano dato una interpretazione unitaria, in particolare affermando che **i singoli eventi lesivi non rientravano nel *thema probandum***, quest'ultimo avendo ad oggetto, piuttosto, **eventi impersonali dimostrabili attraverso indagini epidemiologiche**. Le stesse ordinanze, in coerenza con tali premesse, avevano respinto le richieste difensive di ammissione di controprove in materia di causalità individuale. Osservavano i difensori come questa impostazione fosse stata completamente stravolta dalla sentenza di primo grado, la quale, come già visto, aveva individuato tanti autonomi delitti *ex art. 437 co. 2 c.p.* quanti erano i lavoratori che avevano contratto una malattia da amianto e si erano costituiti parte civile. Di qui le doglianze difensive per lesione del diritto alla prova, nonché dei principi di affidamento processuale e di correlazione tra accusa e sentenza, con conseguente richiesta di restituzione degli atti al primo giudice.

La Corte d'Appello respinge le censure attraverso un articolato *iter* motivazionale che in questa sede è possibile richiamare soltanto per sommi capi. In sostanza i giudici del gravame ritengono che, relativamente al *thema probandum*, l'interpretazione corretta da dare al *capo A)* dell'imputazione fosse proprio quella fornita dalle impugnate ordinanze dibattimentali, e non dalla sentenza di primo grado: reputano, pertanto, che l'ammissione delle prove, nonché la loro successiva assunzione nel contraddittorio delle parti, si siano svolte attorno ad un oggetto processuale correttamente individuato. Concludono, coerentemente, per un verso escludendo che il procedimento di primo grado sia affetto da vizi nullità; e per altro verso censurando la posizione adottata dai giudici di prime cure in merito al *capo A)* dell'imputazione. Ciò posto, conviene riportare alcuni passaggi estrapolati da questa parte della motivazione, nei quali la Corte d'Appello cerca di esplicitare la propria posizione in merito ai **rapporti tra le malattie-infortunio e il disastro interno**.

*«Agli imputati, con la formulazione dell'addebito di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, è stato contestato anche, in forma comprensibile, di aver causato un disastro all'interno degli stabilimenti (poiché, come si è già osservato, **gli oltre duemila infortuni indicati sotto il capo a) costituiscono innegabilmente un evento unitario, di grandi proporzioni, che integra alla perfezione il concetto di disastro invocato dal secondo comma dell'art. 437 c.p.**). A fronte di tale contestazione, si può, dunque, evincere che le singole malattie-infortuni prese in considerazione non rappresentano gli elementi costitutivi della fattispecie [...]. In questo senso, le affermazioni esposte nelle ordinanze dibattimentali 12.04.2010 e 4.04.2011 impugnate, con le quali è stata sottolineata l'irrilevanza, ai fini probatori, della considerazione specifica di ognuna della malattie-infortuni verificatesi e degli esiti delle stesse, sono quindi pienamente condivisibili: **le singole malattie non rappresentano, infatti, altrettanti eventi del reato in esame, che ha, invece, ad oggetto un fenomeno unitario di enormi proporzioni (il disastro), ancora in atto, del quale le malattie (quelle già verificatesi e quelle che, nella previsione del capo di imputazione, ancora si verificheranno) costituiscono una manifestazione concreta. L'accertamento avente ad oggetto tale evento, di natura unitaria, prescinde dai singoli accadimenti che lo integrano. Soccorrono infatti, al riguardo, le indagini epidemiologiche, posto che il loro***

*oggetto di studio è sempre costituito da un gruppo di soggetti, mentre, in nessun caso, essere hanno la funzione di indagare le vicende dei singoli individui»<sup>23</sup>.*

Con specifico riferimento al problema della prova della causalità la sentenza si esprime nei seguenti termini: «**il diniego della facoltà di provare l'inesistenza del nesso causale tra la condotta e i singoli infortuni** (che scaturisce dal contenuto dell'ordinanza in data 12.04.2010 del Tribunale, impugnata in questa sede) **non equivale al diniego della facoltà di provare l'inesistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati ed il disastro interno formalmente contestato sotto il capo b) come elemento che contribuisce ad integrare il disastro innominato ascritto ai prevenuti sotto tale capo**». «La prova del disastro è riferibile, infatti, ad un concetto di **causalità collettiva** [concetto che la motivazione affronta *funditus* nella parte relativa alla statuizioni di merito, e sul quale si tornerà *infra*, sub 5.2.] che riflette una condizione della realtà distinta da quella relativa ai singoli infortuni, perché li abbraccia, unificandoli, come episodi particolari di un fenomeno più esteso e li sussume, quindi, entro una categoria tassonomica di carattere generale: appunto quella di disastro»<sup>24</sup>.

Conclusa questa parte relativa all'impostazione generale delle imputazioni, occorre ora passare ad esaminare le principali tesi espresse, nel merito di ciascuno dei due delitti contestati agli imputati, dal P.M. e dai giudici di merito di primo grado e d'appello.

#### **4. Il delitto di cui al capo A) dell'imputazione: omissione di cautele contro gli infortuni, aggravato dalla verifica di malattie-infortunio (art. 437 co. 2 c.p.)**

Giova nuovamente ricordare come nel *capo A)* dell'imputazione dovesse confluire – nel **disegno dei pubblici ministeri**, poi **recepito dai giudici di prime cure** – soltanto ciò che era accaduto all'**interno degli stabilimenti** della Eternit: ossia l'omessa adozione delle misure cautelari tecnicamente disponibili (tanto quelle generali volte ad evitare la dispersione delle polveri di amianto, come aspiratori, lavorazioni ad umido, separazione degli ambienti di lavoro, e via dicendo; quanto quelle personali finalizzate a prevenirne l'inalazione, come le mascherine), nonché la verifica di eventi lesivi consistiti in patologie amianto-correlate (principalmente, come già detto, asbestosi, tumori polmonari, mesoteliomi) ai danni di migliaia di lavoratori individuati per nome e cognome nel capo di imputazione. Giova altresì ricordare che il Tribunale aveva ritenuto che il capoverso dell'art. 437 c.p. – “se dal fatto deriva [...] un infortunio” – configurasse una **fattispecie autonoma** di reato e non – come invece ritiene la giurisprudenza maggioritaria – una mera circostanza aggravante<sup>25</sup>. Aveva perciò

<sup>23</sup> V. p. 394 della sentenza d'appello.

<sup>24</sup> V. pp. 387, 388 della sentenza d'appello.

<sup>25</sup> Nel quadro di un articolato *iter* motivazionale, il passaggio decisivo risulta essere quello in cui i giudici, dopo aver richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite *Fedi* (sent. n. 26351 del 2002: «tra reato base e reato circostanziato intercorre quindi un rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta, nel senso che il secondo include tutti gli elementi essenziali del primo, con la specificazione o col l'aggiunta di elementi

individuato tanti autonomi delitti ex art. 437 co. 2 quante erano le migliaia di vittime tra i lavoratori, ed aveva coerentemente fissato il *dies a quo* della prescrizione, per ciascuno di tali delitti, al momento della diagnosi della malattia<sup>26</sup>: tale impostazione aveva consentito di “salvare” dalla prescrizione tutte le malattie insorte successivamente al 13 agosto 1999<sup>27</sup>.

Sul piano dell'**elemento soggettivo**, la sentenza di primo grado aveva escluso che rispetto all'art. 437 c.p. trovasse applicazione la teoria del dolo misto a colpa (teoria che, come è noto, richiede la rappresentazione e la volizione della condotta omissiva di cui al primo comma, unita alla mera prevedibilità dell'evento di cui al secondo comma), ritenendo al contrario che l'elemento soggettivo dell'autonomo reato descritto dal capoverso fosse sempre il dolo generico<sup>28</sup>. Ciò posto, i giudici di primo grado avevano ravvisato in capo agli imputati il **dolo diretto**, sulla scorta di una ampia ricostruzione in fatto alla quale non si può che rinviare<sup>29</sup>.

La **sentenza d'appello**, come già visto, dichiara la **prescrizione** del reato in esame: l'effetto estintivo discende dalla qualificazione dell'ipotesi di cui al capoverso alla stregua di **circostanza aggravante**, in conformità all'orientamento giurisprudenziale maggioritario<sup>30</sup>, con conseguente fissazione del *dies a quo nel*

---

*circostanziali*) osservavano: «la struttura normativa induce ad escludere che la fattispecie del secondo comma dell'art. 437 c.p. possa atteggiarsi a mera circostanza dell'ipotesi del primo comma dello stesso articolo, dal momento che tra le due ipotesi non vi è né corrispondenza di elementi essenziali (il primo comma descrive un reato di pericolo astratto e il secondo un reato di danno con evento naturalistico; il reato del primo comma non include il disastro [o l'infortunio] nell'oggetto del dolo, mentre per il reato del secondo comma è indispensabile che il dolo contempli anche l'evento), né rapporto di specialità alcuna» (p. 492 della sentenza di primo grado). Per gli ulteriori argomenti invocati dalla sentenza a sostegno della natura autonoma della fattispecie, si rinvia alle complesse pp. 483 ss. della motivazione (peraltro efficacemente riassunte dalla sentenza d'appello, pp. 449 ss.).

<sup>26</sup> Cfr. p. 496 della sentenza di primo grado.

<sup>27</sup> Il termine di prescrizione dell'art. 437 co. 2 c.p. può infatti raggiungere un massimo di dodici anni e sei mesi (pena massima pari a 10 anni, ai quali si aggiungono ulteriori due anni e mezzo per effetto di eventi interruttivi): posto che la pronuncia di primo grado è stata emessa il 13 febbraio 2012, ne derivava la dichiarazione di prescrizione dei reati consumatisi prima del 13 agosto 1999.

<sup>28</sup> Cfr. pp. 491 ss. della sentenza di primo grado.

<sup>29</sup> Cfr. p. 508 della sentenza di primo grado, che sul punto rinvia alle precedenti pp. da 386 a 402, dedicate all'illustrazione delle circostanze di fatto dalle quali si vinceva – secondo il collegio giudicante – la piena consapevolezza, da parte degli imputati, dei rischi connessi alle lavorazioni a contatto con amianto in assenza di adeguate precauzioni, nonché l'accettazione di tali effetti in nome di esigenze produttive e di profitto economico.

<sup>30</sup> Cfr. pp. da 449 a 461 della motivazione della sentenza d'appello, dove il collegio illustra le ragioni in forza delle quali ritiene che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione dei criteri declinati dalle Sezioni Unite *Fedi* del 2002. In sintesi, i giudici di prime cure avrebbero erroneamente assegnato un peso decisivo al criterio di specialità, laddove le Sezioni Unite avevano viceversa individuato nella *voluntas legis* l'unico vero elemento dirimente tra la natura circostanziale o autonoma di una fattispecie. Ad avviso del collegio d'appello, militano a favore della natura circostanziale dell'art. 437 co. 2 c.p. tutti i canoni indicati dalle Sezioni Unite per ricostruire la *voluntas legis*: il canone testuale (la rubrica della norma incriminatrice fa riferimento soltanto alla condotta penalmente rilevante, così suggerendo che l'evento ne rappresenti un mero accidente), quello topografico (l'evento è inserito nel capoverso della stessa norma incriminatrice), quello teleologico (le due ipotesi tutelano gradi diversi di lesione del medesimo bene giuridico, ossia

**momento di cessazione della condotta di cui al primo comma**, ossia in corrispondenza del **fallimento di Eternit nel 1986**. In altre parole la prescrizione *non sopravviene* nelle more del giudizio d'appello, bensì discende dalla *diversa natura* assegna dai giudici del gravame alla fattispecie in esame: una distinzione gravida di conseguenze in punto di cognizione del giudice d'appello sulle statuizioni civili (v. *infra*, par. 6).

## **5. Il delitto di cui al capo B) dell'imputazione: disastro innominato doloso, aggravato dalla verifica del disastro (art. 434 co. 2 c.p.)**

### *5.1. Le condotte, l'evento, il nesso causale*

La sentenza di primo grado aveva accolto la ricostruzione accusatoria in punto di qualificazione del **macro-evento di inquinamento** come **disastro ambientale**; al contempo – come già evidenziato – aveva limitato la portata del disastro alle sole aree esterne alle fabbriche. Le **persone offese** del reato in questione erano state pertanto identificate con i **residenti nelle aree limitrofe** alla Eternit, mentre erano stati esclusi dall'oggettività giuridica i lavoratori.

Anche sul piano del **nesso causale** la pronuncia aveva fatto proprie le tesi accusatorie, ritenendo che l'evento disastro potesse essere riferito alla condotte degli imputati sulla base dell'apporto che la dispersione dell'amianto nei rispettivi periodi di gestione aveva fornito alla progressiva contaminazione ambientale<sup>31</sup>; ed ancorando la prova del pericolo per l'incolumità pubblica alle sole risultanze delle indagini epidemiologiche. Per vero, non erano scomparsi del tutto quei profili di ambiguità – originati dall'impostazione accusatoria – rispetto al significato da conferire agli eventi lesivi: *«nel caso in esame non si è verificato soltanto il grave ed immane pericolo per l'incolumità e la salute di un numero indeterminato di persone, di per sé già sufficiente a qualificare come disastro l'avvenuta contaminazione ambientale, perché nel nostro caso il disastro ambientale ha prodotto una serie veramente impressionante di danni alle persone in tutti e quattro i siti di cui si tratta»*<sup>32</sup>.

Nella **sentenza d'appello** l'uscita di scena del delitto di cui all'art. 437 c.p. non si traduce nella completa perdita di rilevanza penale di quanto accaduto all'interno

*«l'incolumità pubblica considerata in una particolare accezione»*, p. 458), nonché quello strutturale (la fattispecie del secondo comma è descritta attraverso un semplice rinvio a quella del primo comma).

<sup>31</sup> In particolare, pur prendendo atto della circostanza che i quattro stabilimenti erano già attivi da decenni allorché gli imputati ricoprirono la posizione di garanzia, i giudici del Tribunale osservavano: *«le rispettive condotte degli imputati, invero, si sono sommate alla situazione preesistente, ed offrendo, a propria volta, un enorme apporto causale [...] hanno finito col contribuire a determinare la situazione finale di totale disastro ambientale»*. Con la precisazione che, nell'arco temporale di riferimento, le attività collegate alla produzione dei manufatti in amianto ed allo smaltimento dei rifiuti tossici *«si sono così sommate, mischiata e confuse tra loro in modo da rendere praticamente impossibile diversificare il ruolo causale svolto da ciascuno dagli imputati rispetto all'evento che si è verificato»* (pp. 517, 518).

<sup>32</sup> V. p. 519 della sentenza di primo grado.

delle fabbriche, giacché, come visto, tali accadimenti vengono **travasati** dal collegio d'appello **nella fattispecie di cui all'art. 434 co. 2 c.p. per il tramite del concetto di disastro interno**.

La sentenza ricostruisce anzitutto le **condotte dell'imputato** (quello ancora vivente), consistite nella imprudente gestione dell'attività di produzione dei manufatti in amianto, e dunque aventi «*contenuto prevalentemente commissivo, oltre che omissivo*»<sup>33</sup>. In estrema sintesi<sup>34</sup>, pur prendendo atto che Schmidheiny avesse ereditato una situazione igienico-sanitaria già gravemente compromessa dalla precedente gestione belga, i giudici evidenziano come egli si fosse limitato ad annunciare verbalmente importanti investimenti per la messa in sicurezza degli impianti, realizzandone di fatto soltanto alcuni di scarso rilievo, e soprattutto avesse consapevolmente evitato di adottare quelle sole misure che avrebbero potuto arginare la propagazione delle patologie amianto-correlate, ossia «*la rinuncia ad utilizzare l'amianto oppure la totale modificazione dei sistemi di lavorazione e degli impianti*»<sup>35</sup>.

Le descritte, imprudenti, condotte – prosegue la motivazione – sono state all'origine di un'incontrollata dispersione di fibre di amianto tanto negli ambienti di lavoro quanto in quelli di vita: «*l'intrinseca connessione (che, in taluni casi, diviene addirittura identità) tra le condotte contestate come causative del disastro interno e quelle riferibili al disastro esterno, tutte condotte ugualmente riferibili a scelte verticistiche inerenti alle modalità di gestione dell'attività produttiva considerata nel suo complesso, giustifica dunque pienamente la scelta dell'Accusa di inserire, nell'evento di cui al capo b), non soltanto il disastro esterno relativo all'ambiente, ma anche l'evento disastroso di uguale natura realizzato ai danni della popolazione di lavoratori addetti agli stabilimenti*»<sup>36</sup>.

Dalla contaminazione dei predetti ambienti di lavoro e di vita è derivato e tuttora deriva – secondo i giudici del gravame – un significativo aumento del rischio di contrarre gravi patologie dell'apparato respiratorio, reso evidente dalle indagini epidemiologiche che registrano un – tanto drammatico quanto incontestato – aumento dell'incidenza delle patologie da amianto sia tra i lavoratori della Eternit che all'interno della popolazione residente nei pressi dei quattro stabilimenti italiani. L'**evento disastro**, secondo i giudici d'appello, risulta allora integrato da **due elementi inscindibilmente connessi**, entrambi di natura **continuativa e perdurante**: da un lato il **pericolo per l'incolumità pubblica**; dall'altro il «*fenomeno epidemico*»<sup>37</sup> rappresentato dall'impressionante **eccesso** di patologie amianto-correlate nella popolazione degli esposti. Conclusivamente, a proposito dell'evento disastro, la sentenza afferma: «*la prorompente diffusione di polveri di amianto avvenuta nei quattro siti produttivi gestiti dalle società italiane del gruppo Eternit e nelle aree intorno ad essi ha, in*

---

<sup>33</sup> V. p. 481 della sentenza di primo grado.

<sup>34</sup> Per maggiori dettagli non si può che rinviare alla motivazione della sentenza d'appello, e in particolare alle pp. da 528 a 563, nelle quali vengono esaminate e confrontate le principali prove documentali e testimoniali aventi ad oggetto la situazione di polverosità all'interno degli stabilimenti Eternit.

<sup>35</sup> V. p. 558 della sentenza d'appello.

<sup>36</sup> V. p. 476 della sentenza d'appello.

<sup>37</sup> V. pp. 327 ss. della sentenza d'appello.

*effetti, interessato importanti insediamenti industriali e una vasta porzione di territorio abitato da migliaia di persone, seriamente modificando l'ecosistema preesistente, ed ha contaminato un'ampia superficie geografica, così innescando il quadrupliche fenomeno epidemico tuttora in corso, caratterizzato dalla protratta e tuttora perdurante situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di soggetti»<sup>38</sup>. Su questi aspetti si avrà modo di tornare *infra*, sub 5.2.*

La descrizione dell'evento di disastro appena richiamata comporta immediati riflessi sul calcolo della **prescrizione** del reato. Anche sotto questo profilo la sentenza di primo grado viene profondamente riformata.

I **giudici di prime cure** avevano tenuto distinte le zone di Casale Monferrato e Cavagnolo da quelle di Rubiera e Bagnoli: con riferimento alle prime due avevano ritenuto accertata una permanente situazione di inquinamento ambientale pericoloso per l'incolumità pubblica, ed avevano conseguentemente ritenuto che il disastro non fosse ancora giunto a consumazione, ma al contrario integrasse un **evento perdurante**<sup>39</sup>; rispetto alla terza ed alla quarta avevano invece ritenuto che le bonifiche fossero state concluse negli anni '90, e pertanto avevano considerato il reato consumato e prescritto. Il tutto sul presupposto ermeneutico che l'ipotesi di cui al capoverso della norma incriminatrice costituisse una **fattispecie autonoma di reato** e non – come ritiene l'orientamento giurisprudenziale prevalente – una mera circostanza aggravante<sup>40</sup>.

Pur muovendo dai medesimi presupposti di fondo – ossia la qualificazione del capoverso dell'art. 434 c.p. alla stregua di **fattispecie autonoma di reato**<sup>41</sup>, e la

---

<sup>38</sup> V. p. 477 della sentenza d'appello.

<sup>39</sup> La scelta terminologica – “perdurante” anziché “permanente” – non era casuale. In questo modo, infatti, il collegio torinese riteneva di potersi affrancare da quella giurisprudenza che, ai fini della sussistenza del reato permanente, richiede che l'evento perduri a causa di una persistente condotta del reo. In omaggio a tale orientamento giurisprudenziale, l'accusa aveva ritenuto di poter ravvisare in capo agli imputati la sussistenza di persistenti condotte omissive di mancata collaborazione alle opere di bonifica. Il Tribunale, invece, aveva escluso che sussistessero i presupposti di una posizione di garanzia in tal senso (cfr. pp. 511 ss. della sentenza di primo grado); ma era giunto alle medesime conclusioni dei p.m. in punto di prescrizione proprio attraverso la categoria dell'evento perdurante, considerandolo già di per sé sufficiente – a prescindere dalla persistenza di una condotta umana – a spostare in avanti il *tempus commissi delicti* (cfr. pp. 515 ss., e in particolare le pp. 519 e 520 delle motivazioni della sentenza di primo grado).

<sup>40</sup> Cfr. p. 505 della sentenza di primo grado.

<sup>41</sup> Nonostante le due sentenze siano giunte, in punto di qualificazione del capoverso dell'art. 434 c.p., al medesimo approdo ermeneutico, occorre sottolineare come ciò sia avvenuto sulla base di percorsi argomentativi diversi tra loro. Il Tribunale (cfr. pp. 505-506 della motivazione) aveva genericamente richiamato tutte le considerazioni svolte con riferimento all'art. 437 c.p., per poi sottolineare come la natura circostanziale dovesse essere scartata soprattutto in ragione della sua problematica compatibilità con la configurazione del dolo quale necessario coefficiente psicologico dell'evento di disastro. La sentenza d'appello – dopo aver bocciato l'impostazione del Tribunale come frutto di una inversione logica («*occorre prima definire la qualificazione giuridica corretta e, solo dopo averla individuata, determinare i connotati dell'elemento soggettivo che con essa appare coerente*», p. 465) – osserva: «*tra la fattispecie descritta nell'art. 434 co. 1 c.p. e quelle di cui tratta il capoverso dello stesso articolo corre un rapporto non molto dissimile da quello che collega il reato tentato con il reato consumato [...] sono, dunque, cronologicamente, logicamente ed anche ontologicamente*

conseguente collocazione del *dies a quo* della prescrizione al momento della sua verifica – **i giudici del gravame** giungono tuttavia a conclusioni differenti in ragione della diversa nozione di disastro adottata, e in particolare della sua proiezione nel tempo attraverso il già descritto «*fenomeno epidemico*». Giova riportare il passaggio rilevante della motivazione: «*l'elemento caratterizzante il peculiare evento di disastro, nel caso di specie, è la lunga durata nel tempo che caratterizza il particolare fenomeno epidemico provocato dalla diffusione delle fibre di asbesto, sicché la consumazione del reato deve correttamente essere individuata soltanto nel momento in cui l'eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi, specificamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche in relazione a tali siti, sarà venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro innominato si potrà ritenere consumato e potrà iniziare a decorrere il termine della prescrizione*»<sup>42</sup>. Ebbene, dal momento che **l'eccesso numerico delle patologie da amianto riguarda ancora oggi tutte e quattro le zone in cui si trovavano gli stabilimenti Eternit**, ne consegue che perde rilevanza la distinzione tracciata dai giudici di primo grado tra i comuni bonificati e quelli ancora contaminati, e che nessuna delle fattispecie di disastro viene considerata prescritta.

## 5.2. Più nel dettaglio: le tesi dei giudici d'appello in merito al concetto disastro, alla prova epidemiologica, e alla «causalità collettiva»

Le determinazioni della Corte d'Appello relative al capo B) dell'imputazione, così come sinteticamente richiamate nel precedente paragrafo, ruotano attorno a tre fondamentali **cardini concettuali**: il disastro, la prova epidemiologica, nonché quella che la sentenza definisce «*causalità collettiva*». Si tratta dei profili che attengono alle peculiarità della vicenda processuale in esame, e che verosimilmente costituiranno l'oggetto di futuri dibattiti giurisprudenziali e dottrinali. Conviene, pertanto, riportare le principali statuizioni espresse in proposito dai giudici d'appello.

---

*distinte tra loro con chiarezza. Non tollerano perciò di essere raccolte sotto il paradigma di un'unica figura di reato. La distinzione è tanto palese, netta ed intellegibile, da esigere che le due ipotesi studiate diano dunque luogo a differenti figure criminose costituenti autonomi titoli di reato»* (p. 467). Tale conclusione, sempre ad avviso del collegio del gravame, trova ulteriore conferma nei canoni ermeneutici declinati dalle Sezioni Unite Fedi del 2002: quello testuale (l'evento di disastro è inserito nella rubrica della norma incriminatrice, e ciò «*lascia trasparire la voluntas legis di considerare la fattispecie culminante nella produzione del crollo o del disastro una distinta ipotesi di delitto imperniata sopra la verifica dell'evento*», p. 470), quello teleologico («*mentre il bene giuridico tutelato dalle due fattispecie è identico (concernendo entrambe il bene dell'incolumità pubblica), tuttavia l'offesa da essere recata all'interesse protetto ha diversa natura, perché la prima fattispecie, a differenza della seconda, non supera la soglia dell'idoneità alla messa in pericolo della pubblica incolumità degli atti diretti a cagionare l'evento*», *ibidem*), quello strutturale («*sebbene il legislatore descriva gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 434 cpv. c.p. rinviando al fatto-reato tipizzato nel primo comma, tuttavia la pena, nell'ipotesi del capoverso, è determinata autonomamente rispetto a quella del primo comma*», *ibidem*) e quello di specialità («*appare, del resto, decisivo osservare che tra le due fattispecie analizzate non esiste un rapporto di specialità, nemmeno per aggiunta*», giacché «*la differente natura degli eventi considerati nelle disposizioni scrutinate non attiene soltanto al grado, ma anche alla qualità delle offese che derivano dalle condotte*», p. 471).

<sup>42</sup> V. p. 588 della sentenza d'appello.

La sentenza mostra in prima battuta di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'evento di cui al capoverso dell'art. 434 c.p. è in grado di abbracciare anche il **disastro ambientale**, il quale «*si perfeziona, nel caso di contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale, con la sola **immutatio loci**, purché questa si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità*»<sup>43</sup>. La motivazione chiarisce inoltre come, dal punto di vista della proiezione offensiva, tale danno ambientale debba risultare – secondo le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 327 del 2008 – portatore di un pericolo per la pubblica incolumità, ossia per la vita e la salute di un numero indeterminato di persone. Con riferimento al caso di specie, la sentenza osserva che «*l'evento è, dunque, rappresentato dall'esposizione all'amianto di determinate popolazioni, poiché, sulla base delle indagini epidemiologiche e della letteratura medico oncologica, l'esposizione è, di per sé, causa di pericolo per i settori delle popolazioni evidenziati nei capi di imputazione*»<sup>44</sup>.

Tuttavia il disastro individuato dalla Corte d'Appello **non si esaurisce nella descritta sequenza** “dispersione di amianto - inquinamento e *immutatio loci* - pericolo per l'incolumità pubblica”. Inequivocamente, sul punto, le parole dell'estensore: «*l'esposizione al pericolo conseguente all'immutatio loci non esaurisce tuttavia l'evento che contraddistingue la particolare fattispecie di disastro analizzata in questa sede*»<sup>45</sup>.

Così prosegue la motivazione: «*la contaminazione ambientale, ossia l'immutatio loci, costituisce solo una tra le componenti dell'evento del reato di disastro oggetto del presente procedimento. Un'altra componente essenziale è rappresentata dall'eccezionale fenomeno di natura epidemica che il capo di imputazione assume essersi verificato, durante un lungo lasso di tempo, in Casale Monferrato, in Cavagnolo, in Napoli-Bagnoli e in Rubiera. Gli studi epidemiologici, secondo l'Accusa, hanno, infatti, posto in rilievo l'eccesso di malattie asbesto-correlate, tutte caratterizzate da una lunga latenza, che ha colpito le popolazioni interessate dall'esposizione all'amianto nell'arco di tempo preso in considerazione. Questo eccesso ha preso la forma di un fenomeno epidemico, ossia nei quattro siti prima menzionati ha interessato un numero di persone grandemente superiore al numero che, nella normalità dei casi, si sarebbe dovuto riscontrare. È, peraltro, di fondamentale importanza rilevare che l'eccesso in questione che, stando alla prospettazione del P.M., si è realizzato nel corso di un lungo intervallo cronologico, può essere registrato e compreso solo se viene inserito nell'asse temporale: il che equivale a dire che, in un certo senso, esso può essere rappresentato soltanto con un filmato, e non con una semplice fotografia. Dunque, per riassumere le osservazioni finora svolte, l'evento del reato di disastro innominato è costituito, stando all'ipotesi prospettata dall'Accusa, dal fenomeno epidemico causalmente associato all'immutatio loci ed esso si può intendere solo se viene inserito nel lungo asse temporale specificato nel capo di imputazione*»<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> V. p. 326 della sentenza d'appello.

<sup>44</sup> V. p. 327 della sentenza d'appello.

<sup>45</sup> *Ibidem*.

<sup>46</sup> V. pp. 327, 328 della sentenza d'appello.

I difensori degli imputati avevano obiettato che, così opinando, «viene ignorata la distinzione tra l'evento proprio del reato (inteso come mera *immutatio loci*) e gli effetti dell'evento, cioè i riflessi sulla salute umana da esso prodotti che coincidono con il complesso delle patologie successivamente osservate nelle popolazioni monitorate dagli studi epidemiologici». Di diverso avviso è la Corte d'Appello, secondo cui la difesa «trascura di cogliere l'essenza dell'evento [...], poiché il fenomeno epidemico non rientra tra gli effetti del disastro, ma è, al contrario, insieme con l'*immutatio loci*, uno degli elementi che concorrono ad integrare l'evento del reato. [...] **considerare il complesso delle patologie insorte in un lungo arco di anni un mero effetto dell'evento, anziché un elemento di esso, oltre ad essere inappropriata sul piano logico, ne tradisce l'essenza sul piano ontologico. Infatti, come premesso, l'evento del reato contestato si identifica con il fenomeno epidemico e questo non può che necessariamente manifestarsi attraverso la sua proiezione nel tempo. L'evento non può dunque essere concepito senza fare riferimento alla dimensione temporale delle patologie amianto-correlate causate dall'*immutatio loci*. E' quindi inappropriato parlare di effetti anziché di elementi costitutivi dell'evento**»<sup>47</sup>.

Il riferimento ad un **evento collettivo** (il cd. «fenomeno epidemico»), sposta sul medesimo piano anche la prova del nesso causale. La sentenza, infatti, parla espressamente di «**causalità collettiva**»<sup>48</sup>, identificandola con la meglio nota **causalità generale**, ossia con quel tipo di conoscenza che, rispetto agli eventi individuali, rappresenta soltanto il primo *step* dell'accertamento eziologico, giacché consente di affermare la mera idoneità di un fattore di rischio a cagionare un evento lesivo. Un tipico esempio di causalità generale – osserva la pronuncia – è proprio la conoscenza offerta dalle **indagini epidemiologiche**, le quali descrivono relazioni eziologiche rispetto a gruppi di persone, mentre rispetto ai singoli individui che compongono quei gruppi possono soltanto esprimere relazioni in termini di aumento o diminuzione del rischio (relazioni, queste ultime, che si evincono dall'appartenenza dell'individuo ai gruppi nei quali si registra, rispettivamente, una maggiore o minore incidenza di determinate patologie)<sup>49</sup>. Di fronte ad **eventi collettivi** – prosegue la motivazione – **la causalità generale è in grado di esaurire l'intero giudizio causale**, ed assumere così le sembianze di «causalità collettiva»: «il concetto di causalità generale presuppone che sia accertata l'idoneità di un certo fattore di rischio (nella specie l'inalazione delle polveri di amianto) a provocare dei danni alla salute di un numero indeterminato di persone, rappresentato dalla popolazione presa in esame dagli studi epidemiologici. Il criterio utilizzato non è costituito, in tal caso, da leggi causali dotate di valenza universale stabilite deduttivamente, ma da regolarità statistiche. Queste, quindi, non sono, per solito, da sole considerate sufficienti a giustificare il riconoscimento del nesso di causalità con riferimento agli eventi che concernono gli individui, essendo soltanto idonee a fondare un giudizio di probabilità, ma lo sono, invece, con riferimento ai gruppi di persone che si considerano rappresentativi delle

<sup>47</sup> V. pp. 328, 329 della sentenza d'appello.

<sup>48</sup> V. pp. 322 ss., e p. 388 della sentenza d'appello.

<sup>49</sup> La sentenza d'appello offre una sintetica illustrazione dell'oggetto e dei metodi della scienza epidemiologica: in parte nel "Glossario" iniziale (v. p. 290ss.), in parte nel paragrafo dedicato al ruolo delle conoscenze scientifiche all'interno del processo Eternit (v. pp. 306-322).

popolazioni prese in esame ad opera delle indagini epidemiologiche»<sup>50</sup>. La sentenza precisa inoltre che, una volta rapportare ad eventi collettivi, le inferenze epidemiologiche «possono reputarsi accreditate da un'alta probabilità logica o da un'elevata credibilità razionale nella misura in cui sono congruenti con i dati analizzati e non vengono smentite da ipotesi alternative»<sup>51</sup>.

Sulla base di queste premesse, i giudici traggono le proprie conclusioni in punto di causalità collettiva facendo applicazione del metodo euristico dell'**eliminazione mentale**: «se fossero eliminate mentalmente le condotte degli imputati che hanno contribuito alla diffusione dell'amianto negli ambienti di lavoro e all'esterno di essi, la messa in pericolo delle popolazioni prese in esame dalle indagini epidemiologiche dovrebbe essere esclusa (o meglio, dovrebbe, in tal caso, essere esclusa la quota parte della complessiva messa in pericolo addebitabile alla loro condotta)»<sup>52</sup>.

Con specifico riferimento alla posizione dell'imputato Schmidheiny, la sentenza mette inoltre in chiaro che **le indagini epidemiologiche hanno consentito di riferire una parte degli eccessi di morbosità e mortalità registrati proprio al suo periodo di gestione**. In un passaggio della motivazione – invero non strettamente dedicato alla prova del nesso causale – si osserva: «ponendo in ragionata relazione il periodo di tempo durante il quale le imprese italiane furono amministrate dall'imputato Schmidheiny e dai suoi diretti collaboratori svizzeri con la presumibile data di innesco delle patologie amianto-correlate, è possibile registrare dei considerevoli eccessi di mortalità nelle popolazioni formate dai soggetti esposti al particolare fattore patogeno rispetto agli analoghi casi registrati nelle popolazioni dei non esposti. Infatti, se i dati relativi agli eccessi ora citati vengono ponderatamente distribuiti lungo l'asse cronologico con riferimento ai singoli momenti in cui è ragionevole ritenere che si debba collocare il momento in cui ebbero inizio le patologie rilevate, ovviamente tenendo conto a questo fine della prevedibile durata della latenza e calcolando perciò il tempo mediamente necessario per il loro sviluppo, emerge infatti che il numero delle condizioni morbose per cui è sensato ipotizzare che siano state provocate nell'intervallo cronologico in cui l'effettiva gestione delle società italiane venne esercitata dall'imputato (ossia negli anni che andarono dal giugno 1976 fino alla cessazione delle attività produttive) non può dirsi sensibilmente diminuito in quel lasso di tempo»<sup>53</sup>. A titolo esemplificativo, viene messo in luce come l'eccesso di mortalità per mesotelioma pleurico «è stato valutato in 28 volte per i lavoratori assunti tra il 1966 e il 1972, in 7 volte per quelli assunti tra il 1973 e il 1974, e in 23 volte per quelli assunti dopo il 1975»<sup>54</sup>, ossia quando è iniziata la gestione Schmidheiny. Questo studio «dimostra pertanto con forza persuasiva che gli investimenti finanziari effettuati nel periodo in cui la gestione fu esercitata dall'imputato, valutati secondo la loro effettiva incidenza, non

---

<sup>50</sup> V. pp. 323, 324 della sentenza d'appello.

<sup>51</sup> V. p. 321 della sentenza d'appello.

<sup>52</sup> V. p. 325 della sentenza d'appello.

<sup>53</sup> V. p. 562 della sentenza d'appello.

<sup>54</sup> Ciò significa, in altre parole, che, all'interno della coorte dei lavoratori della Eternit, il rapporto tra i casi di mesotelioma **osservati** (cioè quelli effettivamente riscontrati) ed i casi **attesi** (cioè quelli che mediamente si riscontrano nel resto popolazione) era di 28 a 1 tra il 1966 e il 1972; di 7 a 1 tra il '73 ed il '74; e di 23 a 1 dopo il 1975.

*produssero nessuna cospicua riduzione delle fibre nocive diffusa nell'area degli stabilimenti e degli ambienti a questi prossimi»<sup>55</sup>.*

### 5.3. Il dolo di disastro

Con riferimento **all'elemento soggettivo**, la sentenza d'appello conferma la tesi del Tribunale secondo cui il reato di cui all'art. 434 co. 2 c.p. è compatibile con tutte e tre le forme del dolo generico. A sostegno di tale posizione, peraltro, i giudici del gravame non ritengono necessario fare leva – come invece avevano fatto i giudici di prime cure – sull'argomento che, specie allo scopo di colmare indesiderabili vuoti di tutela rispetto alle ipotesi di dolo diretto ed eventuale, conferisce una connotazione esclusivamente oggettiva della locuzione “fatti diretti a”, così escludendo che essa valga ad isolare la punibilità alle sole ipotesi di dolo intenzionale<sup>56</sup>: secondo la sentenza d'appello, infatti, il problema in esame riguarda esclusivamente il primo comma dell'art. 434 c.p., giacché soltanto in esso compare la ricordata locuzione “fatti diretti a”; mentre nemmeno si pone rispetto al secondo comma, quanto meno allorché si riconosca la sua natura di fattispecie autonoma.

Nel processo Eternit, in capo all'imputato Schmidheiny viene riconosciuto l'elemento soggettivo del **dolo diretto** sia in primo che in secondo grado, sulla scorta di motivazioni sostanzialmente sovrapponibili, ragione per cui ci si limiterà a riportare quelle della sentenza d'appello.

Nel dolo diretto – osserva il collegio – *«sebbene l'evento causato non integri lo scopo finale dell'azione, tuttavia il soggetto non si limita ad accettarne il rischio, ma ne assume la necessità come mezzo per il raggiungimento dello scopo finale verso cui dirige la sua volontà»*. Nel caso di specie *«il fine ultimo da lui [l'imputato Schmidheiny] perseguito era quello di conservare e, se possibile, di rafforzare, la posizione occupata sul mercato dalle imprese di cui coordinava le politiche. Il mezzo che lui reputò necessario usare per conseguire il risultato finale al quale mirava era costituito, tuttavia, dalla pressoché invariata conservazione delle condizioni di insufficiente difesa dalla polverosità in cui fino ad allora le imprese avevano esercitato l'attività produttiva, nella piena consapevolezza che il loro mantenimento protratto nel tempo [...] avrebbe necessariamente implicato [...] un forte aumento delle patologie amianto-correlate delle quali conosceva la gravità e la diffusività»<sup>57</sup>.*

---

<sup>55</sup> V. p. 563 della sentenza d'appello.

<sup>56</sup> Infatti, se si ritenesse che l'espressione “fatti diretti a” vale a limitare la punibilità alle ipotesi di dolo intenzionale, si lascerebbe un inspiegabile vuoto di tutela con riferimento alle ipotesi in cui l'evento disastroso è coperto dal mero dolo eventuale, mentre al contempo si continuerebbero a punire, ai sensi dell'art. 449 c.p., le ipotesi meno gravi in cui lo stesso evento è sorretto solo dalla colpa. Per queste ragioni la sentenza di primo grado aveva assegnato all'espressione “fatto diretto a” una valenza solo oggettiva, quale *«idoneità o...attitudine causale a cagionare il disastro»*, così allargando l'ambito di applicazione dell'art. 434 c.p. anche al dolo diretto e a quello eventuale (cfr. pp. 501 ss. della sentenza di primo grado).

<sup>57</sup> V. p. 584 della sentenza d'appello.

Le **prove** di questa «*piena consapevolezza*» vengono rinvenute nei carteggi, documenti e testimonianze (dettagliatamente illustrati dalla motivazione<sup>58</sup>) da cui emerge come l'imputato non solo conoscesse i rischi connessi all'incontrollata esposizione all'amianto e le deprecabili condizioni di polverosità degli stabilimenti italiani, ma addirittura si attendesse ad una «*strategia della doppia verità: rivelava le sue autentiche convinzioni a pochi eletti (cioè ai dirigenti del gruppo che avevano partecipato al convegno di Neuss), mentre ai profani, non esclusi i dirigenti di livello intermedio dello stesso gruppo, riservava una versione differente e più rassicurante*»<sup>59</sup>. Alla luce di queste risultanze, la sentenza conclude che «*l'imputato non poteva non volere, come infatti volle, che si verificasse l'evento del reato di disastro innominato, sia interno che esterno*»<sup>60</sup>.

## 6. Le statuizioni civili a favore delle vittime persone fisiche

La sentenza di primo grado viene riformata anche sotto il profilo del diritto al risarcimento del danno riconosciuto in capo alle persone fisiche vittime dell'esposizione all'amianto. Il tema risulta particolarmente delicato in ragione delle **potenziali frizioni** tra la **prova epidemiologica** delle patologie e le statuizioni civilistiche a favore delle **singole vittime**.

Il **Tribunale di Torino** aveva suddiviso le parti civili in tre gruppi, individuati in coerenza con la già ricordata netta separazione tra i capi di imputazione (v. *supra*, par. 3.2.): i **lavoratori** che si erano **ammalati** a seguito dell'esposizione professionale all'amianto (o i loro eredi in caso di morte), quali persone offese dal reato di cui all'**art. 437 c.p.**; i **residenti** nelle aree limitrofe alle fabbriche Eternit, **ammalati** in conseguenza dell'esposizione ambientale (o i loro eredi in caso di morte), quali p.o. del reato di cui all'**art. 434 c.p.**; i **soggetti sani ma ancora esposti** all'amianto, ed al conseguente rischio di ammalarsi, in ragione del perdurare del disastro ambientale, anch'essi p.o. del reato ex **art. 434 c.p.** Per poter comprendere appieno la portata riformatrice della sentenza d'appello, è necessario guardare più da vicino ciascuna di queste statuizioni.

Quanto al **primo gruppo**<sup>61</sup>, il Tribunale aveva condannato ciascuno dei due imputati al risarcimento del danno a favore dei soggetti che soddisfacevano i seguenti requisiti: uno negativo, ossia che la malattia *non* fosse stata «*contratta*» prima del periodo in cui ciascun imputato-debitore aveva ricoperto la posizione di garanzia; ed uno positivo, ossia che la malattia si fosse «*manifestata*» o fosse stata «*diagnosticata*» dopo il 13 agosto 1999, giacché come visto i precedenti reati ex art. 437 c.p. erano stati dichiarati prescritti. Sempre all'interno di questo primo gruppo, la sentenza aveva quindi ulteriormente distinto due sottocategorie di danneggiati: da un lato coloro che avevano contratto malattie rispetto alle quali – ad avviso del collegio – era stata dimostrata una chiara relazione causale con l'amianto respirato presso la Eternit, ossia

<sup>58</sup> V. pp. da 495 a 563 della sentenza d'appello.

<sup>59</sup> V. p. 521 della sentenza d'appello.

<sup>60</sup> V. p. 584 della sentenza d'appello.

<sup>61</sup> V. pp. 569 ss. della sentenza di primo grado.

l'asbestosi, i tumori polmonari ed i mesoteliomi<sup>62</sup>; dall'altro lato, coloro che avevano contratto altre patologie, in particolare le placche pleuriche e forme tumorali diverse dalle precedenti, rispetto alle quali non si disponeva di un'evidenza eziologica altrettanto forte. A favore dei primi era stata liquidata una somma a titolo di provvisoriale «*la cui quantificazione – tra i 30 ed i 35 mila euro – non può non tenere conto [...] della fondamentale circostanza che il danno in esame deriva dal delitto plurioffensivo di cui all'art. 437 c.p., e non dal delitto di omicidio [...] o di lesioni*». A favore dei secondi, invece, era stata pronunciata *condanna generica degli imputati al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 539 c.p.p., osservando come a tale fine fosse sufficiente «l'accertamento di un fatto (collegato all'esposizione lavorativa all'amianto) potenzialmente produttivo di conseguenze dannose»*<sup>63</sup>.

Quanto al **secondo gruppo**<sup>64</sup>, la sentenza aveva condannato gli imputati a risarcire il danno nei confronti di tutte le parti civili residenti a Casale Monferrato o a Cavagnolo, con la sola esclusione di coloro che avevano cessato di risiedere in quei comuni prima che gli imputati-debitori assumessero la posizione di garanzia. Erano invece state escluse dal risarcimento tutte le parti civili residenti in Rubiera e Bagnoli, in ragione della prescrizione dei corrispondenti disastri. Anche in questo caso era poi stata tracciata un'ulteriore distinzione interna al gruppo, in relazione al raggiungimento della prova dei singoli nessi causali: in particolare, erano stati ritenuti accertati, al metro dello standard civilistico del "più probabile che non", i singoli nessi causali tra il disastro ed i mesoteliomi pleurici, sicché alle vittime di quella patologia (o ai loro eredi) era stata assegnata una somma immediatamente esecutiva di pari importo a quella assegnata agli ex lavoratori; mentre era stata pronunciata una mera condanna generica ex art. 539 c.p.p. con riferimento alle altre forme patologiche, anche qui osservando come a tale scopo fosse sufficiente «*l'accertamento di un fatto (collegato all'esposizione ambientale ad amianto) potenzialmente produttivo di conseguenze dannose*».

Ai componenti del **terzo gruppo**<sup>65</sup>, infine, era stato riconosciuto un «*danno da esposizione [...] ricollegabile al timore dei residenti in Casale Monferrato [...] e in Cavagnolo,*

---

<sup>62</sup> A tale proposito la sentenza del Tribunale richiamava «quanto riferito al dibattimento dai numerosi consulenti medico legali ed epidemiologi delle parti con riferimento alla dose dipendenza dell'asbestosi e del tumore polmonare e all'aumento del rischio derivante dalla durata dell'esposizione all'amianto con riferimento al mesotelioma (e alla rilevanza delle esposizioni successive) nonché, ancora [...] alla affidabilità delle diagnosi» di quelle patologie. «Le suddette emergenze processuali – aveva quindi soggiunto il collegio – «consentono di ritenere sufficientemente provato il nesso causale tra la dolosa omissione di cautele antinfortunistiche contestata agli imputati e l'insorgenza delle suddette patologie asbesto-correlate», ossia, per l'appunto, asbestosi, tumore polmonare e mesotelioma (p. 569).

<sup>63</sup> V. p. 570 della sentenza di primo grado, dove la motivazione rinvia alle precedenti pp. 566 s., nelle quali il Tribunale aveva ricordato che «*ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non è necessario che il danneggiato dia la prova della effettiva sussistenza dei danni e del nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia, infatti, costituisce una mera declaratoria iuris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno il quale è rimesso al giudice della liquidazione (v. Cass. pen., Sez. 1, 18.3.1992, n. 3220; Sez. 4, 15.5.1994, n. 7008; Sez. 6, 26.8.1994, n. 9266)*».

<sup>64</sup> V. pp. 571 ss. della sentenza di primo grado.

<sup>65</sup> V. p.p. 573 ss. della sentenza di primo grado.

*attualmente sani, di contrarre, in ragione dell'esposizione ambientale ad amianto, una patologia asbesto correlata»; con rinvio al giudice civile per la quantificazione. Analogamente a quanto accaduto nel secondo gruppo, erano stati esclusi coloro che avevano cessato di risiedere in quei comuni prima che gli imputati-debitori assumessero la posizione di garanzia, nonché i residenti in Rubiera e Bagnoli.*

L'impostazione seguita dalla **sentenza d'appello** risulta radicalmente diversa. **Scompare, infatti, la distinzione tra i tre descritti gruppi, ed a tutte le parti civili** viene riconosciuto il medesimo «*danno da esposizione*», derivante dall'essere rimasti coinvolti nel **macro-evento di disastro (interno ed esterno agli stabilimenti)** riconducibile all'art. 434 c.p., ed «*identificabile come il danno subito per effetto dell'avvenuta esposizione alle fibre di amianto da parte di tutti i soggetti, ammalati, sani, deceduti o in vita, con riferimento ai quali risulti provata l'avvenuta esposizione professionale od ambientale*»<sup>66</sup>. L'esistenza di un danno risarcibile viene, in definitiva, agganciata alla prova che le vittime avessero lavorato presso la Eternit o risieduto nei comuni limitrofi, nonché alla condizione che l'esposizione all'amianto non fosse avvenuta soltanto in un periodo antecedente a quello in cui l'imputato rivestì la carica.

A scanso di equivoci, la sentenza precisa inoltre quanto segue: «*in un numero rilevante di casi [...] l'inalazione delle fibre di amianto non si è arrestata alla descritta soglia iniziale di offensività, ma la situazione si è poi sviluppata, finendo per dare luogo alla produzione di **malattie** asbesto-correlate e ai **decessi** a tali patologie conseguenti. Anche le lesioni e le morti da cui scaturiscono ulteriori sofferenze, di natura patrimoniale e non, pertanto, sono riconducibili alle fattispecie di reato contestate. Tuttavia, non costituendo le lesioni e le morti eventi necessari delle stesse, i danni ad esse conseguenti non possono considerarsi danni ex delicto risarcibili in questa sede*». Infatti, «*la considerazione delle malattie e dei decessi conseguenti alle esposizioni lavorative e/o ambientali non avrebbe certamente potuto prescindere da un accertamento in termini di **causalità individuale**. Peraltro, detto accertamento, impraticabile nell'ambito del presente procedimento (attese le migliaia di persone fisiche costitutesi parti civili e la peculiarità di ciascuna posizione), non risulta neppure pertinente all'oggetto dello stesso, che è rappresentato da un **fenomeno unitario**, riferibile a gruppi di persone e non ai singoli individui che compongono tali gruppi, e la cui incidenza è stata rilevata e studiata attraverso l'applicazione del diverso concetto di **causalità collettiva***»<sup>67</sup>.

Quanto al danno risarcibile viene riconosciuto, più nello specifico, un danno non patrimoniale articolato nelle seguenti voci: un **danno biologico**, «*rappresentato dall'alterazione dell'integrità fisica e psichica conseguente all'esposizione alle polveri di amianto: il deterioramento somatico connesso all'avvenuta esposizione, pur in momentanea assenza di sviluppi patologici, ha certamente prodotto una modificazione negli organismi delle persone esposte, suscettibile di accertamento medico, e consistita nell'inalazione delle fibre di asbesto che sono, per loro natura, destinate a rimanere indefinitamente nell'apparato respiratorio*»; un **danno morale** «*costituito dal patema d'animo derivante dalla presa d'atto,*

---

<sup>66</sup> V. p. 601 della sentenza d'appello.

<sup>67</sup> V. pp. 600, 601 della sentenza d'appello.

da parte dei soggetti esposti, di essere rimasti coinvolti in un fenomeno epidemico»; nonché un **danno esistenziale** «ravvisabile nell'alterazione [...] della vita di relazione nella perdita della qualità della vita e, più in generale, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona [...] determinate dalla consapevolezza di appartenere ad una comunità a rischio». Le descritte alterazioni «sono tutte risarcibili perché attengono anche alla lesione di un interesse, quello della salute, che ha rilevanza costituzionale, perché superano una soglia minima di tollerabilità e perché non sono affatto futili»<sup>68</sup>.

A ciascuna parte civile viene poi liquidata una **provvisoria** dell'importo di **30 mila euro**, quale «soglia minima, uguale per tutte le parti civili, del danno da esposizione da queste subito per effetto dell'aver lavorato negli stabilimenti suddetti o dell'aver vissuto nei siti contaminati»; un danno **suscettibile di essere personalizzato** tenendo conto delle peculiarità – qui sì – di ciascun caso concreto «le quali potranno essere fatte valere **solo nell'ambito di un eventuale separato giudizio civile**, in cui la durata, l'intensità e l'eventuale duplicità delle fonti di esposizione [professionale ed extraprofessionale] potranno trovare quella considerazione che, in questa sede, non è stato possibile riservare loro, per ovvie ragioni che attengono alle dimensioni del presente procedimento»<sup>69</sup>.

Con riferimento all'**art. 437 c.p.**, vengono invece **revocate tutte le statuizioni della sentenza di primo grado** a favore dei lavoratori e dei loro familiari costituitisi parti civili. Osserva infatti il collegio che la regola *ex art. 578 c.p.p.* – ai sensi della quale, quando in primo grado vi è stata condanna al risarcimento del danno, il giudice d'appello che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione decide sull'impugnazione “ai soli effetti civili” – «postula una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa», e dunque «presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado»<sup>70</sup>. Tale regola pertanto non trova applicazione qualora – come nel caso in esame, in cui la prescrizione del reato non è sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, bensì è discesa da una diversa qualificazione del capoverso della norma incriminatrice – «la causa di estinzione preesista alla sentenza di primo grado e il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata».

## 7. Conclusioni: i nodi ancora da sciogliere

All'esito di questa ricostruzione delle principali tesi che sono emerse nel processo Eternit, pare utile provare a mettere sinteticamente in luce alcuni quesiti rimasti aperti, dalle cui soluzioni – in merito alle quali non si intende, almeno in questa sede, prendere posizione – dipenderà verosimilmente la definizione dei contorni di quel nuovo paradigma di responsabilità penale cui si faceva cenno in apertura del presente lavoro.

---

<sup>68</sup> V. pp. 605 ss. della sentenza d'appello.

<sup>69</sup> V. pp. 607 ss. della sentenza d'appello.

<sup>70</sup> V. p. 585 della sentenza d'appello.

a) Quali sono gli elementi costitutivi dell'evento "disastro" di cui ai capoversi degli artt. 437 e 434 c.p.; in particolare, se il concetto di disastro sia in grado di abbracciare soltanto il pericolo per l'incolumità pubblica oppure anche il danno per un numero indeterminato di persone.

Si tratta, probabilmente, dell'interrogativo più scottante dell'intera vicenda giudiziaria in esame. Al suo interno è possibile distinguere almeno **due diversi ordini di problemi** distinti.

Vi è, anzitutto, l'annosa questione della riconducibilità all'art. 434 c.p. dei cd. "**disastri ambientali**" o "ecologici", i quali consistono – come appunto si assume accaduto nel caso Eternit – nella contaminazione di aree abitate dall'uomo con sostanze pericolose per la salute e la vita, allorché la situazione di inquinamento assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa. Ebbene, mentre la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, pare unicamente schierata a favore della riconducibilità di tali fenomeni al disastro innominato<sup>71</sup>, autorevoli voci dottrinali hanno messo in dubbio la fondatezza di tale tesi: gli argomenti spesi in proposito riguardano soprattutto il piano della tipicità dei fatti, posto che, specie a fronte di fenomeni rappresentati da attività inquinanti protratte nel tempo, difetterebbero i requisiti della violenza della condotta e di immediatezza e distruttività dell'evento<sup>72</sup>.

Vi è, poi, una questione inedita, relativa alla possibilità, o meno, di ricondurre al disastro (sia esso ai sensi dell'art. 434 c.p., ovvero dell'art. 437 c.p.) anche i **danni alle persone**. Su questo tema il processo Eternit risulta attraversato da un'evidente ambiguità di fondo. Come visto, i capi di imputazione e la requisitoria del P.M. oscillano vistosamente, nel loro tenore letterale, tra l'una e l'altra tesi. La **sentenza di primo grado** sembra *prima facie* adottare una chiara posizione a favore dell'esclusione del danno alla persona dal perimetro del disastro, giacché qualifica il capoverso dell'art. 434 c.p. alla stregua di reato di mero pericolo per i beni giuridici della vita e della salute umane. La chiarezza lascia spazio all'opacità, tuttavia, allorché si volge lo

---

<sup>71</sup> Cfr. Cass. pen., sez. V, 11 ottobre 2006 (dep. 7 dicembre 2006), n. 40330, imp. Pellini, Rv. 236295; sez. III, 16 gennaio 2008 (dep. 29 febbraio 2008), n. 9418, imp. Agizza, Rv. 239160; sez. IV, 9 marzo 2009 (dep. 6 maggio 2009), n. 18974, imp. Romagnoli e altro, Rv. 243992.

<sup>72</sup> Per una critica alla sentenza *Eternit* basata, tra l'altro, su questa considerazione, v. BELL, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, cit., secondo cui la categoria del disastro ambientale finisce per plasmare «un concetto di disastro che risulta eccessivamente appiattito sulla mera idoneità del fatto a minacciare la salute pubblica, e attraverso il quale vengono ricondotti nell'alveo dell'art. 434 c.p. anche fatti del tutto sprovvisti, oltre che dei profili modalali che invece contraddistinguono tutti gli eventi disastrosi "nominati" previsti dalle fattispecie incriminatrici di cui Titolo VI del codice penale, anche – e soprattutto – di quell'impatto violento sulla realtà materiale che viene implicitamente evocato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 327 del 2008, allorché afferma che per la sussistenza di un disastro innominato "si deve essere al cospetto di un "evento distruttivo"». Per una articolata critica alla categoria pretoria del *disastro ambientale*, cfr., per tutti, GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica. I reati di comune pericolo mediante violenza*, in Grosso-Padovani-Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Giuffrè, 2008, p. 468 ss.; nonché CORBETTA, *Il crollo di costruzioni o altri disastri dolosi e colposi*, in Marinucci-Dolcini (diretto da), *Trattato di diritto penale-Parte Speciale*, vol. II, tomo I, Cedam, 2003, p. 632.

sguardo alle statuizioni civili. I giudici di prime cure, infatti, non solo tengono ben distinte le ipotesi in cui il pericolo è sfociato in un danno (ossia il primo ed il secondo gruppi di parti civili), da quelle in cui sussiste solo il pericolo di ammalarsi (terzo gruppo); ma, all'interno dei primi due gruppi, distinguono le situazioni in cui il nesso causale è stato sufficientemente dimostrato da quelle in cui anche la prova dell'*an* del danno deve essere rimessa al giudice civile. La sentenza, tuttavia, non chiarisce affatto in che modo siano stati compiuti questi passaggi dal pericolo sul piano penale al danno sul piano civile; né a tal fine pare adeguato il laconico ed isolato richiamo allo standard civilistico del "più probabile che non", oltretutto evocato soltanto con riferimento al secondo gruppo di parti civili. La **sentenza d'appello** sembra in prima battuta allinearsi alle posizioni del Tribunale, aderendo alla consolidata nozione di disastro ambientale, che contempla tra gli elementi costitutivi dell'evento soltanto il danno alle cose (*immutatio loci*) e il pericolo per un numero indeterminato di persone. Subito dopo, tuttavia, la stessa sentenza aggiunge all'evento un ulteriore elemento strutturale, rappresentato dal «*fenomeno epidemico*» messo in luce dalle indagini epidemiologiche, il quale si sostanzia in un numero indeterminato di eventi dannosi per le persone, che tutti insieme formano «*l'eccesso di malattie asbesto-correlate*». La sentenza afferma espressamente che questo fenomeno epidemico non configura un mero effetto del disastro, bensì rappresenta un suo elemento strutturale, tanto che dal suo permanere fa dipendere il protrarsi della consumazione del reato. Queste statuizioni si pongono, tuttavia, in evidente antitesi con la qualificazione del disastro come evento di mero pericolo per le persone. Dal punto di vista delle statuizioni civili, l'approccio dei giudici d'appello è soltanto apparentemente più lineare: da un lato, infatti, a tutte le persone offese viene assegnato il medesimo «*danno da esposizione*», a prescindere dagli effetti dannosi eventualmente verificatisi, il che confermerebbe la tesi del reato di pericolo; dall'altro lato, tuttavia, una delle componenti del danno non patrimoniale riconosciuto è rappresentata dal danno biologico per «*alterazione dell'integrità fisica*», il che suggerisce invece che sia stata data rilevanza – in qualche modo, ma quale? – alle ripercussioni fisiche dell'esposizione all'amianto.

*b) Se possano avere cittadinanza nel nostro ordinamento penale, ed autonoma dignità concettuale, le categorie del danno collettivo impersonale e della cd. causalità collettiva.*

La corretta impostazione di questo interrogativo esige una **breve premessa**. Il penalista moderno è abituato a ragionare quasi esclusivamente in termini di eventi *lesivi per singoli individui*, oppure *pericolosi per singoli individui*, oppure ancora *pericolosi per un numero indeterminato di persone*. Nella prima categoria, come è noto, vengono in rilievo *relazioni di tipo autenticamente causale*, dimostrabili, secondo l'impostazione di Franzese, attraverso il passaggio dalla causalità generale a quella individuale; nelle altre due categorie vengono in rilievo *relazioni di pericolo*, per la cui prova è sufficiente la dimostrazione dell'idoneità lesiva di un certo fattore rispetto ad un bene giuridico (una prova sostanzialmente coincidente con la causalità generale). Quasi del tutto assenti dai discorsi penalistici correnti, invece, sono le categorie dell'evento *lesivo per un*

numero indeterminato di persone, nonché quella, strettamente correlata, della *causalità collettiva*. Proprio queste ultime, d'altra parte, sembrerebbero le più idonee a **valorizzare le conoscenze derivanti dalle indagini epidemiologiche**. L'epidemiologia, infatti, si occupa di evidenziare l'aumento dell'incidenza di certe patologie all'interno di gruppi di persone, ma non è in grado di stabilire relazioni causali sui singoli componenti del gruppo osservato. In altre parole, l'epidemiologo *può* dire che in un certo gruppo di persone ci sono stati *n- ammalati in più* del numero "atteso" (cioè del numero mediamente riscontrato nel resto della popolazione); e *può* anche dire che il fattore di rischio *x* è stata *condicio sine qua non* di quelle malattie in più; *non può*, invece, distinguere, all'interno del gruppo osservato, *chi* si è ammalato in ragione del fattore di rischio *x*, da *chi* si sarebbe ammalato comunque, rientrando nella quota degli "attesi"<sup>73</sup>. Affiorano, in questa descrizione semplificata della scienza epidemiologica, le due categorie concettuali cui si è fatto sopra riferimento: gli *n- ammalati in più*, che sicuramente esistono ma dei quali non è possibile stabilire l'identità, rappresentano infatti un evento lesivo per un numero indeterminato di persone, evento che potremmo definire come "**danno collettivo ed impersonale**"; mentre la derivazione di questo evento di danno dal fattore causale *x* è stabilita attraverso una relazione di causalità epidemiologica, che potremmo definire "**causalità collettiva**", e che corrisponde in tutto e per tutto alla *condicio sine qua non* tradizionalmente intesa, con la sola differenza che prende in considerazione eventi collettivi<sup>74</sup>. Tornando al **processo Eternit**, risulta evidente come il P.M. e le sentenze di merito, avendo a disposizione i dati epidemiologici sugli eccessi di mortalità presso i quattro stabilimenti, abbiano cercato di spostare sul piano collettivo i discorsi sugli eventi lesivi e sulla causalità; allo stesso tempo, tuttavia, sembrerebbe che non abbiano osato spingersi fino a riconoscere l'autonoma dignità concettuale delle categorie del danno collettivo impersonale e della causalità collettiva. Emblematici, sul punto, i passaggi chiave della **sentenza d'appello**. Il collegio, da un lato, parla espressamente di un «*fenomeno epidemico*» in corso, e della possibilità di dimostrarne la derivazione dall'amianto sulla base della «*causalità collettiva*». Immediatamente dopo, tuttavia, compie un evidente **passo indietro**, giacché **identifica la causalità collettiva con la causalità generale**, e declina la formula della *condicio sine qua non* nei seguenti termini: «*se fossero eliminate mentalmente le condotte degli imputati che hanno contribuito alla diffusione dell'amianto negli ambienti di lavoro e all'esterno di essi, la messa in pericolo delle popolazioni prese in esame dalle indagini epidemiologiche dovrebbe essere esclusa (o meglio, dovrebbe, in tal caso, essere esclusa la quota parte della complessiva messa in pericolo addebitabile alla loro condotta)*». Pare invece a chi scrive che, se si fosse inteso fare sul serio con le citate categorie concettuali collettive di danno e di causalità, si sarebbe dovuto ammettere che **altro è la causalità**

---

<sup>73</sup> Per uno studio interdisciplinare sulla scienza epidemiologica e la sua utilizzabilità nel processo penale, cfr. L. MASERA L., *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale*, Giuffrè, 2007, in particolare pp. 141 ss.

<sup>74</sup> La tesi secondo cui la nozione epidemiologica di causa coincide con la *condicio sine qua non*, a condizione che l'evento lesivo penalmente rilevante venga ri-descritto in termini di quota di eventi lesivi, è convincentemente sostenuta da L. MASERA, *Accertamento alternativo*, cit., *passim*, e in particolare pp. 166 ss.

**generale**, da intendersi come idoneità di un fattore a produrre un evento lesivo; **altro è la causalità collettiva**, che costituisce una relazione *ex post* tra un fattore di rischio ed un **evento collettivo**. Quest'ultimo, a sua volta, **non** consiste affatto in **una quota di rischio** per un numero indeterminato di persone (come sembrerebbe invece affermare la Corte d'Appello quando effettua l'eliminazione mentale), **bensì** in una **quota di ammalati e di morti** (rappresentata dal numero in eccesso rispetto all'atteso), ossia una **effettiva lesione per i beni giuridici personali**: l'unica differenza, rispetto al danno alle singole persone cui il penalista è abituato a pensare, è che **non si conosce l'identità** delle vittime (e per questo si parla di danno collettivo ed impersonale); ma ciò non toglie che si sta parlando pur sempre di **vittime in carne ed ossa**. La validità logica di questi ragionamenti, nonché la loro ammissibilità all'interno del nostro ordinamento penale, sono rimaste sullo sfondo del processo Eternit, e non hanno al momento trovato risposta<sup>75</sup>.

*c) In caso di risposta affermativa al precedente quesito, all'interno di quali norme incriminatrici possa essere sussunto l'evento di danno collettivo e impersonale, eziologicamente ricollegato ad un fattore di rischio attraverso la causalità collettiva.*

Si tratta di un quesito strettamente collegato a quello *sub a)*: infatti, se si include il danno alle persone nel concetto di disastro, allora è sostenibile che – in coerenza con l'oggettività giuridica dei reati contro l'incolumità pubblica – sia proprio quella la sede per la sussunzione del danno collettivo ed impersonale alle persone<sup>76</sup>. Contro questa

---

<sup>75</sup> Ritiene che si tratti di tesi logicamente sostenibili, nonché giuridicamente fondate, Luca Masera, il quale per primo – a quanto consta – le ha sostenute nel più volte citato lavoro, ricevendo di recente l'autorevole *endorsement* di Francesco Viganò (cfr. [F. VIGANÒ, Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese, relazione all'incontro dibattito svoltosi presso la Cassazione il 28 novembre 2012](#), in *questa Rivista*, 2 maggio 2013, pp. 23 ss.). In senso contrario alle tesi prospettate da Masera si sono espressi, in ordine cronologico dal più recente, C. BRUSCO, *Il rapporto di causalità*, Giuffrè, 2012, p. 212 ss.; A. GARGANI, *La "flessibilizzazione" giurisprudenziale*, cit., p. 415 s.; F. D'ALESSANDRO, *art. 40 c.p.*, in Dolcini-Marinucci (a cura di), *Codice penale commentato*, IPOSA, 2011, p. 411; R. BARTOLI, *Il problema della causalità penale. Dai modelli unitari al modello differenziato*, Giappichelli, 2010, p. 82 ss.; C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Giuffrè, 2010, p. 486 ss.; A. SERENI, *Causalità e responsabilità penale. Dai rischi di impresa ai crimini internazionali*, 2009, p. 357; O. DI GIOVINE, *Probabilità statistica e probabilità logica nell'accertamento del nesso di causalità*, in *Cass. pen.*, 2008, 2151 ss. (benché soltanto per una «osservazione a caldo» alla nota n. 104). Secondo M. DONINI, voce *Imputazione oggettiva dell'evento*, in *Enc. dir., Annali*, III, Giuffrè, 2010, 703ss, la tesi è fondata ma, sul fronte della responsabilità penale, può condurre alla sola applicazione di figure di reato di comune pericolo. Come si vedrà *infra*, invece, la tesi di Masera è nel senso che il danno alla popolazione possa essere sussunto anche nelle fattispecie delittuose contro la persona.

<sup>76</sup> Se ben abbiamo inteso, a favore di tale opzione si esprime M. DONINI, voce *Imputazione oggettiva dell'evento*, cit., 704: «*se fossimo in presenza di reati contro la vita individuale, si tratterebbe di accollare eventi individuali non cagionati con certezza a qualche singolo, e le regole processuali vigenti impedirebbero l'imputazione, anche senza arrivare a sostenere una violazione della responsabilità per fatto proprio. Ma di fronte a reati di comune pericolo, e di danno collettivo derivatone, tale violazione non sussiste: i danni cagionati sicuramente su una*

ipotesi, peraltro, si potrebbe evidenziare come, allorché il legislatore ha inteso assegnare rilievo al danno alle persone nell'ambito dei reati contro l'incolumità pubblica, l'ha fatto espressamente, ad esempio attraverso la locuzione «*se dal fatto deriva la morte di più persone*» (art. 422 c.p., strage; art. 438 c.p., epidemia). Da evidenziare che, in dottrina, è stata anche sostenuta la riconducibilità di tale tipologia di danno ai reati contro la persona, attraverso la categoria dell'accertamento alternativo della vittima e la ri-descrizione degli eventi lesivi di morte e lesioni in termini di eventi collettivi<sup>77</sup>.

*d) Se, affinché un disastro ambientale possa dirsi permanente, è necessario il riscontro di un sostrato materiale in termini di inquinamento, oppure è sufficiente la prova di un persistente pericolo per l'incolumità pubblica.*

A favore della prima soluzione si erano inequivocabilmente schierati **l'accusa e la sentenza del Tribunale**, con l'unica differenza che quest'ultima aveva ritenuto ormai cessata la situazione di contaminazione ambientale presso gli stabilimenti di Rubiera e Napoli-Bagnoli, in ragione del completamento delle relative bonifiche. La distinzione tra siti bonificati e siti contaminati scompare invece nella **sentenza d'appello**, la quale fa leva, per sostenere la permanenza del disastro, sul perdurare del fenomeno epidemico messo in luce dalle indagini epidemiologiche, a prescindere dal permanere o meno di una irrisolta situazione di inquinamento ambientale. È peraltro evidente come la posizione dei giudici del gravame potrà essere compiutamente compresa soltanto quando verrà sciolto il quesito di cui alle lett. *a)* e *b)*: altro, infatti, è affermare che il disastro permane in ragione del permanere di un pericolo per la pubblica incolumità; altro è sostenere che il disastro permane in ragione del perdurare di un fenomeno epidemico di danno collettivo impersonale.

*e) Qual è la natura delle fattispecie descritte dai capoversi degli artt. 437 e 434 c.p., ossia se configurano circostanze aggravanti o fattispecie autonome di reato.*

Come visto, la sentenza del Tribunale e quella della Corte d'Appello hanno optato per **soluzioni qualificatorie diverse** con riferimento alla fattispecie descritta dal capoverso dell'**art. 437 c.p.** (optando, rispettivamente, a favore della sua natura autonoma o di mera circostanza aggravante: cfr. *supra*, alle note a piè pagina nn. 25 e 30), mentre sono pervenute alla **medesima soluzione** – fattispecie autonoma – rispetto all'**art. 434 cpv.** c.p., ancorché attraverso *iter* argomentativi diversi (v. *supra*, nota n. 41). Numerosi sono i profili ermeneutici che, ad avviso di chi scrive, non sono stati

---

*popolazione fondano un evento che viene ascritto nell'ambito di un delitto di danno (collettivo) qualificato dal pericolo comune ad altri soggetti».*

<sup>77</sup> Il riferimento è, nuovamente, allo studio di MASERA L., *Accertamento alternativo*, p. 400 ss.

sufficientemente chiariti: anzitutto il peso da assegnare, rispettivamente, al criterio di specialità ed a quello della *voluntas legis*; in secondo luogo, nell'ambito della ricostruzione di quest'ultima, le modalità per applicare correttamente i criteri declinati dalle Sezioni Unite *Fedi*. A quest'ultimo proposito, pare a chi scrive che la sentenza d'appello non abbia sufficientemente chiarito in che modo i criteri topografico, teleologico e strutturale abbiano condotto a individuare distinte *voluntates legis* con riferimento ai capoversi delle due norme incriminatrici: all'interno di entrambe, infatti, l'evento è inserito nel capoverso (criterio topografico), e la fattispecie del secondo comma risulta descritta attraverso il rinvio a quella del primo comma (criterio strutturale); inoltre, all'interno di entrambe, le ipotesi descritte dai commi primo e secondo tutelano gradi diversi di lesione del medesimo bene giuridico (criterio teleologico).

Per completezza occorre segnalare come il dibattito in merito alla natura – circostanziale o autonoma – del capoverso dell'art. 434 c.p. sia stato recentemente arricchito da un nuovo argomento meritevole di attenzione: «*la tesi della natura autonoma della fattispecie di cui al 2° comma dell'art. 434 c.p. appare fondata anche su una considerazione singolarmente non emersa nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale, di carattere sistematico: l'estensione del corrispondente reato colposo di disastro innominato (art. 449 c.p.) è limitata all'ipotesi del disastro consumato; allorché l'art. 449 c.p. richiama per relationem l' "altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo" necessariamente rinvia, per quanto concerne l'art. 434 c.p., all'ipotesi 'consumata' prevista dal 2° comma; in tal senso, dunque, fondando la natura autonoma, e non già circostanziale della fattispecie, restando altrimenti anomalo un rinvio recettizio di una fattispecie senz'altro autonoma ad una fattispecie meramente aggravante*» ([Trib. Avellino, sez. GIP, ud. 15 giugno 2013, Giud. Riccardi](#), in questa Rivista).

Infine giova ricordare come, nel processo Eternit, la rilevanza pratica dell'opzione a favore della natura autonoma o circostanziale si apprezzi non solo in punto di individuazione del *tempus commissi delicti*, e dunque di **fissazione dies a quo della prescrizione**; ma anche, specie con riferimento all'art. 437 c.p., nella **definizione del thema probandum in punto di nesso causale**, posto che per far scattare l'aggravante basterebbe la prova di un solo evento lesivo, mentre qualora si optasse a favore della natura autonoma occorrerebbe dimostrare tanti singoli nessi causali quante sono le persone che si reputano offese dal reato<sup>78</sup>.

*f) Se, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il delitto di cui all'art. 434 c.p. richieda necessariamente il dolo intenzionale, oppure sia compatibile anche con il dolo diretto o eventuale.*

Anche su questo profilo le due sentenze di merito **convergono nella soluzione finale** (abbracciando l'**orientamento minoritario** secondo cui, nonostante la presenza della

---

<sup>78</sup> In questo senso, v. A. BELL, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, cit.

locuzione “fatto diretto a”, l’art. 434 c.p. è compatibile con tutte e tre le forme del dolo generico, e non soltanto con il dolo intenzionale), ma **divergono sul piano dell’iter argomentativo** che a tale soluzione ermeneutica conduce: ad avviso dei giudici di prime cure, infatti, all’espressione “fatto diretto a” deve essere assegnata una valenza solo oggettiva, quale idoneità o attitudine causale a cagionare il disastro (l’opposto e prevalente orientamento, infatti, lascia un vuoto di tutela del tutto irragionevole con riferimento alle ipotesi in cui l’evento disastroso è coperto dal dolo diretto od eventuale, atteso che il codice incrimina, all’art. 449 c.p., le ipotesi meno gravi in cui lo stesso evento è sorretto solo dalla colpa); secondo la Corte d’Appello, invece, il problema nemmeno dovrebbe porsi, posto che la locuzione “fatto diretto a” compare soltanto nel primo comma dell’art. 434 c.p., e non nella fattispecie autonoma di cui al capoverso.